

XLVI SEDUTA**MERCOLEDÌ 5 MARZO 1980**

Presidenza del Vicepresidente ARE

i n d i

del Presidente CORONA

I N D I C E

Proposta di legge: "Norme di attuazione della L.R. 24 maggio 1976, n. 27" (24) e disegno di legge: "Norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della L.R. 24 maggio 1976, n. 27 (Comandi)" (37). (Discussione del testo unificato e approvazione):

BUZZANCA	6
OFFEDDU	9
ATZORI VILLIO	11
SABA BENITO	13
COGODI	18
MULEDDA	22
LORETTU, Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione	24
DETTORI, relatore	24
BERLINGUER	30
(Votazione segreta)	44
(Risultato della votazione)	44

Proposte di legge nazionale: "Modifica dell'articolo 16 dello Statuto Speciale per la Sardegna - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - per la definizione del numero dei consiglieri regionali" (2); "Modifica all'articolo 16 dello Statuto Speciale per la

Sardegna, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3." (4). (Discussione del testo unificato e approvazione):

BUZZANCA	2
BERLINGUER, relatore	3
GHINAMI, Presidente della Giunta	5
(Votazione segreta)	44
(Risultato della votazione)	44

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

OFFEDDU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì, 7 febbraio 1980, che è approvato.

Discussione del testo unificato e approvazione della proposta di legge nazionale: "Modifica dell'articolo 16 dello Statuto Speciale per la Sardegna - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - per la definizione del numero dei consiglieri regionali" (2) e della proposta di legge nazionale: "Modifica all'articolo 16 dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3" (4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge nazionale numero 2 a firma Berlinguer, Angius, Corrias e

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

più e della proposta di legge nazionale numero 4 della Giunta regionale, riguardanti entrambe la modifica all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io mi sono alquanto stupito dell'appellativo che si è usato nel definire questa iniziativa. Ho sentito dire da più parti che si tratta di una leggina, cioè di uno di quegli innumerevoli atti che il nostro Consiglio regionale è così abituato ad approvare in silenzio o, comunque, con un dibattito minimo fra le forze politiche; qualcuno mi suggerisce: fra l'indifferenza generale. Accetto il consiglio, grazie.

Evidentemente, quando si arriva a proporre una modifica sostanziale dello Statuto della Regione autonoma Sardegna, che è legge costituzionale, che cioè è parte integrante della Costituzione, si cade anche da parte nostra, principalmente da parte nostra, in una svalutazione del concetto essenziale dell'autonomia. Ma perché si arriva a questa legge e perché ci si arriva in questa maniera, nell'accordo generale tra tutte le forze politiche, in un momento che apparentemente sembra lontano dalle battaglie, dalle campagne elettorali, dalle corse ai posti più o meno garantiti all'interno del Consiglio?

Si dice che il numero dei consiglieri regionali sta diventando eccessivo; sicuramente il numero di 80 è un numero notevole; e si dice che il costo — fra le altre cose — di questo numero di consiglieri diventa sproporzionato, diventa enorme. Può essere vero, però è già un processo di inficiamento mentale quello che rapporta la democrazia al suo costo. Voglio ricordare un vecchio manifesto del fu Partito Monarchico che diceva: "Quanto costa la Repubblica?". Io credo che nessuno di noi si pone il problema di quanto costi la Repubblica, nessuno di noi si pone il problema di quanto costa la Camera dei Deputati o il Senato; nessuno di noi si pone addirittura il problema di quanto costa la trafila burocratica de-

gli uffici che questa struttura, così deformata, della Repubblica ha portato avanti. Però, che questo discorso sia profondamente falso si evince da altre iniziative che emergono contemporaneamente alla presentazione e all'approvazione rapidissima, ultrarapidissima e ultra silenziosa, di questa proposta di legge. Cioè, mentre il moralismo va a tirar fuori, così, come giustificazione, il costo dell'Istituto autonomistico per quanto riguarda i suoi consiglieri, per altro verso, sempre nel silenzio generale, si propone di discutere una legge che garantisca in qualche modo la costituzione di una categoria, di una casta privilegiata: quella degli ex consiglieri. Non si capisce perché, a che titolo debbano usufruire, o si propone di farli usufruire dei buoni viaggi, di farli usufruire di rimborso spese per viaggi all'interno della Sardegna, come se l'essere stato consigliere per un qualche periodo dia poi al cittadino ex consigliere una qualifica particolare. Ma quel costo, non ho capito, da che parte lo recuperiamo? Lo recuperiamo cioè dalla diminuzione o del controllo del numero dei consiglieri invece effettivamente operanti all'interno del Consiglio? Quando si tratta di creare delle caste privilegiate, a quel punto, il discorso economico cade. Ma io direi che questo, che è l'aspetto moralistico della questione, è anche l'aspetto meno grave, l'aspetto meno importante della questione stessa. L'aspetto più importante, e voglio tornare su questo, è quello del mutamento della legge costituzionale, è quello del travisamento che di questa legge costituzionale si vuole fare.

In effetti, l'articolo che noi prendiamo in esame prevedeva che il Consiglio regionale della Sardegna dovesse essere rappresentato nella proporzione di 1 a 20.000 abitanti. Ma io mi pongo una domanda: i membri della Consulta sarda, i membri della Costituente, erano veramente così poco lungimiranti da non aver capito che a lungo andare la popolazione sarebbe aumentata? Credo proprio di no, perché era nei calcoli, era nella normalità delle cose. D'altra parte non voglio credere che siano stati questi signori a programmare l'emigrazione, nel senso che hanno fatto lo Statuto Sardo e la Costitu-

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

zione dicendo: stabiliamo questa proporzione poi noi siamo tanto bravi da fare emigrare tutti quanti e i Consigli regionali diventeranno sempre più piccoli, sempre meno numerosi. Mi risulta invece che l'emigrazione l'ha programmata questa classe politica che da trent'anni fa e disfa a suo piacimento. Questo attacco al numero dei consiglieri in realtà significa un'altra cosa: significa che c'è la paura di forze minoritarie, oggi assenti dal Consiglio regionale, le quali con un lieve aumento della percentuale dei consiglieri potrebbero entrare in questo Consiglio e spezzare l'equilibrio che esiste tra i partiti ma che esiste fra difficoltà. Per cui, qualsiasi pungolo, qualsiasi disturbo oggi viene visto come un attentato alla democrazia, perché la democrazia ormai per l'arco costituzionale e per l'arco autonomista è quella preconstituita fra Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano. Come al solito è quella dell'ammucchiata, della esarchia, chiamatela come volete. (*Interruzione.*)

Non sono io a fare proposte di questo genere, il mio compito è difendere la Costituzione, il mio compito è difendere lo Statuto, mentre mi pare che il vostro compito sia quello di affossarlo in qualche modo. Evidentemente io credo che in una situazione diversa questa proposta di legge sarebbe passata all'unanimità; oggi possiamo portare invece questo problema in Aula e su questo problema chiamiamo effettivamente tutti i Consiglieri, uno per uno, a riflettere sulla gravità della decisione e sulla gravità dell'iniziativa. E' un attentato all'Autonomia in nome dell'efficietismo; è un attentato alla partecipazione popolare che è stata chiaramente prevista nella maniera più ampia e più vasta e che è parte fondamentale dell'Autonomia. Per questo io mi appello a tutti i consiglieri che non si riconoscono in questa maggioranza travestita tra un'opposizione comunista e una forza di governo democristiana, ma che capiscono realmente qual è la struttura politica di questo Consiglio regionale, perché una grossa componente bocci o comunque voti contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer, relatore.

BERLINGUER (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, l'importanza dell'argomento in discussione mi spinge a intervenire, anche se brevemente, non perché l'argomento non meriti un intervento articolato e lungo, perché non credo che vi sia nel Consiglio, chi non abbia notato il senso di responsabilità che ha indotto il Gruppo politico al quale appartengo e altre forze politiche di questo Consiglio, a dare una autoregolamentazione ad un meccanismo che nel tempo si è dimostrato non rispondente a quelle che sono le reali esigenze della nostra Regione. Io credo che quando si affronta un argomento di questo genere, occorre lasciare da parte fini e argomentazioni di mero carattere elettoralistico; bisogna affrontarlo per la sostanza che esso comporta e bisogna partire da presupposti di fatto.

Uno di questi è che nella storia della nostra Autonomia il Consiglio regionale è andato aumentando da 60 fino a 80 consiglieri, con una progressione che certamente non risponde alle effettive esigenze del nostro Consiglio. In soli trent'anni, in otto legislature, il numero dei consiglieri componenti questa Assemblea è aumentato di ben 20 unità. E certamente, se non venisse opportunamente regolamentato, questo numero sarebbe suscettibile di ulteriori, notevoli aumenti. Ciò che ha spinto il nostro Gruppo a presentare questo disegno di legge non è soltanto questo sproporzionato incremento del numero dei consiglieri, ma il fatto che nel quadro generale dei momenti istituzionali della nostra Repubblica, è emerso l'orientamento alla regolamentazione del numero nelle Assemblee elettive e così si è verificato che nel Parlamento si è adottata una norma che limita il tetto dei Deputati a 630 e quello dei Senatori a 315, per evitare un ulteriore rigonfiamento di questa importantissima struttura.

Tale sistema si è adottato anche nelle Re-

gioni, sia a statuto speciale, quindi ad autonomia differenziata come la nostra, che nelle Regioni a statuto ordinario.

Per esempio, la Sicilia ha 90 consiglieri con un rapporto, rispetto alla Sardegna, di uno ogni 50.000 abitanti. La Lombardia ha un rappresentante nel Consiglio pari a uno ogni 100.000 abitanti. E ci pare assurda l'argomentazione avanzata dall'esponente radicale che operando una modificazione di questo genere si voglia muovere un attacco all'autonomia della Sardegna. Non credo che il non voler adottare una soluzione di questo genere, possa essere la difesa della nostra Autonomia. Ben altri sono i valori dell'Autonomia e ben altra è la difesa che occorre fare — e noi di recente l'abbiamo indicata — della nostra specialità,

Nè, credo, si possa sottovalutare come è stato fatto dall'esponente radicale, la questione di puro carattere economico. Ci meraviglia che proprio i radicali che questo argomento spesso per certe finalità trattano, abbiamo voluto sottovalutare.

La Commissione ha adottato il testo unificato delle proposte di legge numero 2 e numero 4 all'unanimità, con la esclusione del rappresentante radicale. Credo che, se non si fosse verificato questo dissenso, nonostante l'importanza dell'argomento che noi riteniamo fondamentale e molto rilevante, probabilmente non sarei intervenuto in questa sede. Credo che vada però puntualizzata la motivazione del Partito radicale; motivazione contraddittoria che trova il suo fondamento certamente non in quelle che sono state le ragioni addotte in quest'Aula. E' stato detto e ripetuto in questa sede che la modifica del meccanismo statutario del rapporto consigliere regionale - elettori 1 a 20.000 punirebbe la rappresentanza delle minoranze in questa Assemblea, sarebbe quindi lesiva dei diritti delle minoranze ad essere rappresentate in questa Assemblea. Intanto è da dire che questa è una argomentazione pretestuosa; sono forse punite le minoranze in altre Assemblee elettive delle altre Regioni d'Italia dove il rapporto elettorale - consigliere eletto è ben diverso? In Sicilia per esempio, dove esiste un rapporto di 1 a 50.000, è punitiva la legge che stabilisce

questo tipo di rappresentanza?

Ma vi è da dire che, probabilmente, non so se per voluta ignoranza o per motivare una posizione che tenterò di chiarire nel prosieguo di questo mio breve intervento, non si è voluto tener conto di un fatto fondamentale: che la rappresentanza delle minoranze nel Consiglio regionale non è determinata dallo Statuto, nel senso che prevede l'elezione di un consigliere ogni 20.000 abitanti; ma è tutelata ampiamente e i consiglieri radicali questo lo sanno, dalla legge elettorale per il Consiglio regionale. Una legge elettorale che noi comunisti abbiamo voluto, che altre forze politiche hanno voluto, per la tutela proprio di quelle minoranze. Sono i meccanismi di quella legge che assicurano la presenza delle minoranze nel Consiglio regionale, non il rapporto 1:20. Quale che sia il tetto dei consiglieri che verranno chiamati a far parte di questa Assemblea la possibilità della rappresentanza delle minoranze è assicurata da quel meccanismo: dalla legge elettorale. Nè possiamo condividere la visione immobilistica che si ha dello Statuto in questo momento, su questo argomento quasi fosse un fatto intangibile da non modificare per adeguarlo alle esigenze emergenti della nostra Regione.

Io credo, noi crediamo, che la realtà sia ben diversa, che le motivazioni che hanno indotto il Gruppo radicale ad assumere l'atteggiamento che ha assunto per questo argomento in discussione siano ben diverse e siano le motivazioni che in campo nazionale hanno caratterizzato l'azione di questo raggruppamento politico: un manifesto e chiaro attacco al momento istituzionale del nostro Paese. Credo che le vicende parlamentari di questo ultimo periodo ne siano la più ampia e fedele testimonianza. Alludo, per esempio, all'ultima vicenda, quella del vergognoso comportamento del rappresentante radicale nella circostanza della violazione del segreto di Stato nella registrazione delle sedute segrete per poi pubblicizzarle nei loro strumenti di informazione. Questo sì che è veramente un comportamento anti-istituzionale.

Tutto il loro comportamento, per quanto attiene ai problemi istituzionali, si muove in

questo solco, perché è sintomatico del loro credo politico, se di credo politico si può parlare. Il loro concetto di un'opposizione, anche oggi teorizzata, opposizione solo in funzione "anti-ammucchiata", per usare l'espressione tanto gradita al Gruppo radicale; un'opposizione che in realtà è irresponsabile, non finalizzata a propositi costruttivi come dovrebbe essere una reale opposizione; un'opposizione per l'opposizione. Un mero fatto elettoralistico, dei radicali che si definiscono i depositari della verità, di queste vestali del pudore politico. Qualsiasi cosa possa essere decisa o affrontata, anche con una reale convergenza delle forze politiche del nostro Paese, e in questo caso della nostra Assemblea, non può essere accettata perché dietro questa convergenza — anche se su temi reali, su temi concreti, su fatti positivi — si nasconde sempre l'ammucchiata, e quindi bisogna prendere posizione contraria.

Voglio ricordare un altro episodio qualificante dell'atteggiamento di questo Gruppo politico. Il problema di recente affrontato nella seconda Commissione consiliare, quando le forze politiche hanno deciso di operare un intervento per verificare e per avere conoscenza di quanto accadeva sul problema della alienazione del quotidiano "La Nuova Sardegna".

Le forze politiche, in base a un ordine del giorno del Consiglio hanno condotto una indagine e, alla fine, dopo aver proceduto alla audizione di vari esponenti, hanno adottato una risoluzione; una risoluzione che era il risultato delle esigenze che sono state ribadite nel corso dei nostri lavori. Ebbene, anche in quella occasione i consiglieri radicali — pur di distaccarsi dalle altre forze politiche, pur di non partecipare alla cosiddetta "ammucchiata"—, hanno assunto una posizione autonoma: hanno detto che non si doveva intervenire in questo settore perché era vergognosa ingerenza delle Forze politiche. Come se noi, Forze politiche di questa Regione, non avessimo il diritto di verificare l'andamento di un così importante strumento quale un quotidiano di informazione della nostra Isola. Cosa è stato detto, a giustificazione del loro atteggiamento? Che bisognava lasciarlo al

libero mercato.

Ecco, quindi, il vero carattere di questa forza di sinistra (perché così si definiscono): lasciare spazio al libero mercato in modo che un Rovelli qualsiasi potesse intervenire e comprarsi "La Nuova Sardegna" senza il controllo delle Forze politiche regionali. Questa è l'opposizione radicale; questo è un partito che si definisce di sinistra.

Concludo, Presidente, dicendo che probabilmente non sarei intervenuto se non ci fosse stata l'esigenza — a nostro avviso — di rimarcare ancora una volta il comportamento strumentale di questo Gruppo politico anche su un argomento di tale rilevanza. Perché, come ho detto all'inizio, non credo vi sia chi, in questa Assemblea, non veda l'importanza di un argomento di questo genere che intende regolamentare il numero dei Consiglieri chiamati a far parte dell'Assemblea regionale non per falsi moralismi, come è stato detto, ma per alto senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è naturalmente favorevole alla legge, avendola anche essa proposta. Non mi sembra che ci sia molto da aggiungere alle parole del relatore, che sono state di particolare efficacia.

Indubbiamente è sembrato opportuno alla Giunta presentare questo disegno di legge all'inizio della legislatura, proprio per consentire un esame improntato alla serenità necessaria per esaminare questo tipo di proposte, anche per far sì che il lunghissimo iter di questa legge, che riguarda una modifica statutaria, possa compiersi prima che ci sia la chiamata alle urne per la elezione del prossimo Consiglio regionale.

Non paiono sufficientemente motivate, o ampiamente motivate, le argomentazioni che ha presentato il collega del Partito radicale. Del resto a queste argomentazioni ha risposto adeguatamente il collega relatore della legge.

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

Indubbiamente va osservato che le preoccupazioni di democraticità di questa legge sono veramente eccessive. Si pensi che la Lombardia, che ha oltre 6 milioni di abitanti, ha 80 consiglieri, quanti ne ha la Regione Sarda; e che le altre Regioni a statuto ordinario hanno 40 consiglieri fino a 3 milioni di abitanti. Praticamente noi abbiamo trovato questo meccanismo per bloccare questa crescita continua che, come già è stato rilevato, ha portato il Consiglio regionale ad un aumento di ben 20 Consiglieri nel giro di trenta anni.

Ritengo quindi, che questa legge sia importante anche per un altro fatto: perché dimostra la capacità del Consiglio regionale di autoregolarsi e di non attendere le modifiche dello Statuto sardo da parte del Governo o da parte del Parlamento.

Credo che anche questa sia una prova di maturità, una prova di serietà che va nella direzione proprio di esaltare l'autonomia e la capacità di autoregolamentazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo e dell'articolo unico.

SANNA CARLO, Segretario:

TITOLO

Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei Consiglieri regionali.

Articolo unico

L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio regionale è composto da ottanta Consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale”.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo alla fine della seduta.

Discussione del Testo unificato e approvazione della proposta di legge: “Norme di attuazione della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27” (24) e del disegno di legge: “Norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27 (Comandi)” (37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge numero 24, Anedda - Chessa e più, e il disegno di legge numero 37 della Giunta regionale, riguardanti entrambi le norme di attuazione della legge 23/12/1978, n. 833 e della legge regionale 24/5/1976, n. 27 riguardante i comandi.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, credevo che dopo tutto il dibattito che si è verificato in Commissione attorno a questa proposta di legge sui comandi, ci sarebbe stato in Aula almeno un certo dibattito, e invece sembra che tutto quanto si è detto in ripetute sedute di Commissione sia stato dimenticato e seppellito. E allora forse è il caso di riportare alla luce qui in Consiglio parte, almeno parte, dei problemi che la discussione su questa legge ha sollevato.

Io credo che a nessuno di noi sia sfuggita la mole di documenti, di proteste, direi addirittura la mole di situazioni confuse, poco chiare o contraddittorie nella quale tutti noi ci siamo imbattuti. Documenti del Sindacato, per esempio, documenti molto pesanti dai quali tutti noi possiamo dedurre che questa legge è una delle tante leggi a fotografia, ad interesse personale che si intendono far passare in Consiglio come leggi inerenti invece al funzionamento degli

uffici, quindi all'efficienza dell'istituto Regionale.

La storia dei comandi è una storia lunga ed è una storia che ha avuto anche qualche risvolto di tipo particolare, con ricorsi al T.A.R. — se non vado errato — con minacce di ricorsi alla Magistratura, con dichiarazioni e smentite fra Sindacati e Assessorato che si sono susseguite nel tempo. Ed è una storia piena di contraddizioni anche a livello di Assessorato, anche se l'Assessore attualmente in carica è persona diversa da quella della scorsa legislatura e appartiene a partito diverso; non mi sembra però che su questo tema, su questo problema abbia seguito una strada diversa ma, diciamo chiaramente, si è adattato pienamente ai modi e alle forme ormai imperanti, allo stile democristiano, da buon socialista, si è adattato allo spirito democristiano e ha continuato imperterrito nel proporre leggi clientelari, leggi che per forza di cose non possono risolvere i problemi che invece vengono posti sul tavolo.

Allora qual è il problema? Il problema è quello della situazione degli uffici centrali degli Assessorati e degli uffici periferici. Mi risulta che un tempo Forze politiche e Sindacati, avevano chiesto un quadro panoramico della situazione per sapere in che modo e in che tempi bisognava intervenire. Mi risulta che questi piani non sono stati fatti, mi risulta però che si è arrivati a un numero di unità da assumere alla Regione con una legge. Mi risulta anche che da quando è cominciata la storia dei comandi — io qui ho una serie di documenti, tutte vecchie fotocopie di documenti del Consiglio, di documenti della Giunta, di documenti dell'Assessorato, di documenti dei Sindacati — tutte le parti erano d'accordo nel sostenere che il comando dagli Enti presso l'Assessorato non avrebbe assolutamente costituito titoli di privilegio per le assunzioni.

Questo è stato sancito in una specie di contratto, chiamiamolo così, fra l'Assessorato e il Sindacato, tanto è vero che quando invece poi si è proceduto diversamente, gli Enti che avevano operato il comando, su istanza del Sindacato hanno revocato il comando stesso, secondo una prassi che è quanto mai normale,

tranquilla; avviene sempre così: chi fa il comando lo revoca. Però, a questo punto, viene fuori l'Assessore e dice: no signori miei, il comando voi non lo potete revocare, lo debbo revocare io. Io non ho chiesto — sostiene l'Assessore — la revoca del comando, ho chiesto che si predisponesse la revoca. Certo che quando un Ente riceve una lettera in cui si dice: "la invitiamo a predisporre la revoca", mi domando cosa debba intendere questo Ente. Ma evidentemente i problemi sono altri; i problemi sono di come si è arrivati alla scelta delle persone, di come si è arrivati a portare dentro la Regione questi dipendenti degli Enti e di come oggi si vuole che ci rimangano perché — e qui è il nodo — è un problema economico. Come, parlavate tanto prima di economia, per gli ottanta Consiglieri e ora di economia non se ne parla più? Non sono spese in più per la Regione queste?

Sul modo, sulla prassi che solitamente si segue nello scegliere il personale che deve entrare nei ruoli della Regione vi porto un piccolo esempio: a proposito delle assunzioni per la lotta contro la peste suina il Ministro della Sanità, Tina Anselmi, aveva autorizzato la chiamata — ho la copia del telegramma — di personale da alcuni Enti in quest'ordine e con queste modalità: INAM: 1 assistente, tre archivisti dattilografi, due agenti tecnici; ENPAS: un assistente; Coldiretti: un assistente; Associazione artigiani: un archivista dattilografo; Associazione Commercianti: un archivista dattilografo. Vediamo se ora riesco invece a trovare lo schema secondo il quale l'Assessore ha assunto il personale. INAM: un assistente, tre archivisti, due agenti tecnici, e assume invece un assistente, un archivista e un tecnico; dall'ENPAS nessuno; dai Coldiretti un assistente e due archivisti; dalla Associazione Artigiani un archivista — e qua finalmente ha rispettato la direttiva; dalla Associazione Commercianti nessuno.

Io mi chiedo, senza voler togliere niente alla libertà dell'Assessore, ammesso che ce l'abbia di fare delle chiamate, quali sono i motivi per cui chiama da un ente e non da un altro. I motivi in maniera chiara, in maniera semplice sono la clientela, sono i privilegi, sono la corruzione politica. Ecco un esempio concreto

di come fanno le assunzioni presso la Regione. Assunzioni si diceva momentanee; bene, queste assunzioni momentanee sono diventate, grazie a questo sistema clientelare, a questo sistema di corruzione, sono diventati posti di lavoro stabili, posti di lavoro retribuiti forse due volte meglio dei posti di lavoro presso gli enti. E su questo è chiaro che protestano i Sindacati; io direi che protestano poco, perché questo significa creare ceti privilegiati tra i lavoratori, perché questo significa avallare il modo di condurre avanti tutta questa baracca che è la Regione.

Si dice che esiste il problema degli uffici centrali, degli uffici periferici, della Amministrazione regionale che non funziona. E' vero, è verissimo, ma intanto non era stata fatta una legge regionale sul personale per la ristrutturazione degli organici, per l'organizzazione degli uffici? Che fine ha fatto questa legge regionale, la legge regionale numero 51? Mi risulta, da quando ci sono io perlomeno, da quando seguo in prima persona queste cose, che alle assunzioni presso la Regione si procede con qualcosa che è a metà fra la raccomandazione diretta e la copertura legale. Allora non è vero che si vuole risolvere il problema del personale; diciamo che si vuole arrivare invece a uno stato di degradazione tale degli uffici per cui poi è possibile, ogni volta, emettere una legge in deroga alla legge 51 che io non voglio difendere, non mi interessa difendere la legge in se stessa, mi interessa affermare il principio che quando una legge si fa va rispettata, oppure la si cambia, la si cambia ufficialmente. Non è possibile che ogni volta, per una situazione di emergenza, si arrivi ad una deroga. Invece questo avviene volta per volta, giorno per giorno, ogni volta che si deve assumere qualcuno, ogni volta che ci sono delle pressioni che in qualche modo debbono essere soddisfatte perché altrimenti si trasformano in pericolo di sconfitta elettorale.

Con questo sistema, cari colleghi, noi arriveremo al punto che ogni volta saremo ricattati dalla maggioranza, dalla Giunta, da chi governa la Sardegna, su questa parola d'ordine: l'Assessorato rischia di paralizzarsi, gli uffici

rischiano di paralizzarsi.

Ma, a questo punto, facciamo una scelta: o veramente la rompiamo con la trafila delle raccomandazioni, la rompiamo con la trafila degli intrallazzi, la rompiamo con la trafila delle leggi truffa oppure continuiamo ad avallare queste cose. Ma allora non si può fare i puri all'esterno e gli intrallazzisti all'interno — compagni comunisti, per esempio — perché è molto facile andare fuori a parlare di moralità, di moralizzazione, di correttezza dei costumi, di rinnovamento delle istituzioni e poi qui votare per gli accordi di maggioranza tutto quello che la Democrazia Cristiana propone ...

ANGIUS (P.C.I.). A chi lo stai dicendo? Stai dicendo fesserie.

BUZZANCA (P.R.S.). Lo sto dicendo a voi. Va bene, lasciami dire le fesserie, poi vedremo ...

SANNA EMANUELE (P.C.I.). Il fatto che voi abbiate delle idee, non significa che gli altri le idee non le abbiano. Ritieni di dire delle cose intelligenti solo perché sei intervenuto per primo?

BUZZANCA (P.R.S.). Mi auguro che voi le abbiate le idee. Sono intervenuto per primo caro collega non perché volessi intervenire per primo, ma perché il Presidente stava chiudendo la discussione ...

ANGIUS (P.C.I.). Sei noioso! Cerca di essere più originale.

BUZZANCA (P.R.S.). Non riesco ad essere spiritoso, mi dispiace per te. Stavo dicendo allora, compagni comunisti e compagni socialisti, fatele le scelte e fatele in maniera coerente.

ANGIUS (P.C.I.). Pensa al tuo partito.

BUZZANCA (P.R.S.). Ma guarda che quando il tuo compagno si è sbizzarrito come un cavallo sul Partito radicale io l'ho rispettato pro-

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

fondamento, perché da profondo democratico — caro compagno Berlinguer — ti ho lasciato parlare, ti ho lasciato parlare tranquillamente e questo denota che ...

BERLINGUER (P.C.I.). Io certi termini non li uso!

PRESIDENTE. Onorevole Buzzanca, la prego di proseguire il discorso rivolto a tutti i consiglieri.

BUZZANCA (P.R.S.). Ma non lo so, quando tu dici "questa Associazione" perché non riesci a definire in modo diverso i radicali ...

PRESIDENTE. Può proseguire rivolto al Consiglio, onorevole Buzzanca.

BUZZANCA (P.R.S.). Io credo di essere rivolto a tutta l'Assemblea proprio perché il tema ...

PRESIDENTE. Lei è impegnato in dialoghi, la prego di proseguire nel suo intervento.

BUZZANCA (P.R.S.). Il tema che stavo affrontando era proprio quello della correttezza all'interno e all'esterno, di quello che si dice di fare e di quello che si fa; e quando c'è questa frattura, caro compagno Raggio, non vorrei polemizzare troppo a titolo personale, è chiaro che ...

RAGGIO (P.C.I.). Puoi anche farlo, quando parli di correttezza, puoi anche farlo.

BUZZANCA (P.R.S.). Caro compagno Raggio, vedo che sei molto nervoso oggi, comunque stavo dicendo che il titolo non ce lo dà certo il Partito comunista, il titolo non ce lo dà certo il Partito socialista, il titolo lo desumiamo dai fatti. Di fronte ai fatti ognuno di noi è libero di esprimersi, almeno fino a quando non ci sarà un tipo di democrazia come quella dell'Afghanistan; ma siccome non siamo in questa situazione, cerchiamo di andare avanti con i nostri discorsi. Io richiamo tutti quanti

su questo problema, cioè sul fatto che ancora una volta la legge 51 viene stravolta, che ancora una volta le raccomandazioni della Democrazia Cristiana diventano metodo di governo, diventano legge. Il mio è quindi un richiamo a tutti quanti ad una precisa responsabilità politica.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Offeddu. Ne ha facoltà.

OFFEDDU (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi nascondo che è difficile prendere la parola dopo aver letto i giornali di oggi. Sono mortificato per tutti, ma, tant'è, bisogna riprendere la strada e proseguire. Ogni qualvolta le Commissioni ed il Consiglio vengono chiamati ad esprimersi su argomenti inerenti al personale, motivi di assoluta urgenza vengono posti in risalto per sottolineare drammatiche prospettive e crisi deleterie ove i provvedimenti in discussione non ottengano il beneplacito definitivo in aula. E' una prassi ormai collaudata che talvolta però, come tutte le regole, presenta l'eccezione negativa, recentissima quella riservata alla legge cosiddetta della cultura sindacale, clamorosamente bocciata in Commissione ed in Consiglio.

Un vero ricatto, un cappio al collo che bisognerà una volta per sempre sciogliere e poi dimenticare. In questa maniera non si lavora serenamente, così non si costruisce su un terreno sicuro ed adeguato. I lavori della Commissione e del Consiglio vanno espletati non sotto la spinta di pressioni di ogni sorta ma con approfondito, sereno studio su ogni argomento; specie poi quando l'urgenza viene proposta ed imposta unicamente nei confronti delle Commissioni e del Consiglio ed ignorata, di contro, da coloro che i provvedimenti predispongono e sottopongono poi all'esame degli organi deliberativi.

E vediamo intanto questa forzata urgenza, soppesiamo subito i motivi che l'accompagnano in questa nuova occasione. Da parte mia confesso che pur dopo lungo ed attento esame, non sono riuscito a rendermi con-

to in modo preciso della portata della proposta di legge. Forse, tutto è possibile in questi chiari di luna, la nebulosità che avvolge la proposta odierna è appositamente e scientificamente voluta per sviare, more solito, dalle eventuali e oscure finalità del provvedimento. Dico forse, ma è certo che profondi dubbi sono rimasti nella considerazione dei membri della prima Commissione sulla giustezza delle affermazioni che infiorano la proposta e sulle vere finalità di essa.

Vi è da dire al riguardo che le votazioni dei singoli articoli hanno confermato appieno tali dubbi, dato che in alcuni casi, esclusivamente il voto presidenziale ha fatto pendere la bilancia dalla parte dell'accettazione.

Il Gruppo del Movimento Sociale Italiano ha presentato a suo tempo una breve proposta di legge allo scopo di assicurare la doverosa attuazione delle norme sancite dalla legge n. 27 del maggio '76. A base della proposta stessa sta il richiamo ad una situazione di stallo che ignora l'attuazione di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 27, sorvolando altresì sull'impegno assunto dalla Giunta regionale in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul riordinamento degli uffici e stato giuridico del personale del 19 aprile '78, a seguito dell'ordine del giorno a firma dei consiglieri Fadda, Gianoglio, Biggio, Marini, Viridis, rappresentanti di quell'arco "anticostituzionale" scaduto nella credibilità generale ma pur duro a morire.

Il nostro Gruppo ha ritenuto, in definitiva, di intervenire per sanare ancora dimenticanze, annose dimenticanze — badate, oltre quattro anni di comando per la maggior parte del personale interessato — sulle quali la Giunta, ancora una volta carente nell'adempimento di precise disposizioni legislative, non ha ritenuto intervenire. Ma la Giunta stessa, che già da quattro anni avrebbe dovuto sancire la posizione del personale comandato ai sensi della più volte citata legge 27, sotto la data del 13.12.1979 ripropone un nuovo comando, questa volta di ben 142 elementi provenienti dalle Casse, gestioni ed Enti mutualistici. E ciò per l'attuazione dei compiti in materia di igie-

ne e sanità pubblica demandati alla Regione. Ma come si è giunti al numero di 142? Mistero per troppi, non chiarito in Commissione e ancor oggi inestricabile. Si è partiti dai dichiarati 50 elementi necessari, per passare poi ai 118 ed approdare, infine, agli attuali 142. Evidentemente, penso io, l'elenco delle persone da favorire è andato man mano allungandosi, allargando di conseguenza la necessità di nuovi e maggiori compiti.

Ma non è esclusivamente il numero che mortifica, è il principio del comando che offende. Di norma, come nel caso nostro, esso viene giustificato con l'urgenza, solita monotona falsità a paravento di intrallazzi assuntivi. Si decide di sistemare, ma non è detto che questo debba ottenersi, anzi di norma si verifica il contrario, i settori cosiddetti claudicanti con una serie di provvedimenti non legislativi, ma da classificare addirittura fuorilegge, che gravano sulla funzionalità degli organismi ai quali si impone il comando. Si ignora, di contro, l'indispensabile, insuperabile — checché se ne pensi in quest'Aula — principio legato alla acquisizione del personale esclusivamente a mezzo di concorsi pubblici.

Ciò vale per il settore sanitario, per quello degli Enti locali, come per qualsiasi organismo od ente degno di questo nome e soggetto a precise, rigide responsabilità di amministrazione pubblica. La valanga delle assunzioni fuorilegge, delle chiamate, dei comandi, dei distacchi, dei semplici colloqui privi di prove scritte, va sempre più ingigantendosi in questo nostro mondo di scandali e di intrallazzi, ingrandendo ed acquistando velocità pericolosa e preoccupante.

L'Assessore degli affari generali ebbe, in sede di Commissione, ad anticipare di recente la doverosa assunzione, a breve scadenza, di 500, 600 o 700 nuovi elementi nell'Amministrazione regionale, carente di tale numero di dipendenti, da inquadrare, vi è da chiedersi, data l'immane urgenza che si prospetterà, per chiamata o a mezzo di semplice colloquio? Come non comprendere, una volta per tutte, che il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre iniziative sono lo specchio al quale si rivolgono

e chiedono consiglio ed indirizzo i sardi per trovare la forza di proseguire nel cammino di sacrificio che la Regione non ha di certo facilitato, gravandolo, semmai, di sempre maggiori ostacoli e difficoltà. Il costante richiamo, la accorata raccomandazione, la profonda speranza della parte sana della gente sarda, l'unità di intenti che, libera da malanimo, da deleteri contrasti settoriali, punti all'onesto raggiungimento di quella reale elevazione al benessere della Sardegna amata, è destinato quindi ancora una volta a rimanere aspirazione irraggiungibile.

Costretti ad agire in un mare di putridi scandali che appestano ormai questa nostra disonesta società, adoperiamoci, almeno noi, perché l'attività regionale rientri — in ogni settore — nei binari della normalità amministrativa, guidata dall'onestà e dal doveroso rispetto della legge, anche di quella dettata dalla coscienza.

Cominciamo col porre ordine nel campo nel quale oggi discutiamo, respingendo la proposta di legge numero 37, impegnandoci ad accettare ed avallare esclusivamente proposte avanzate nel rispetto del diritto di tutti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Villio Atzori. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni sollevate dal disegno di legge numero 37 quest'oggi in Aula, pongono problemi metodologici, in ordine al lavoro delle Commissioni, che intendo sollevare. Non è, infatti, il primo caso in cui argomenti, materia di stretta pertinenza reale di una particolare Commissione vengono — lasciati — passare la parola — sottratte da altra Commissione. Non si tratta certo di risolvere il problema drasticamente, ma di rispettare e rendere obbligatorio il necessario concerto, in modo da garantire che ai disegni e alle proposte di legge si assicuri una elaborazione più completa, facilitando il compito dei consiglieri, in Aula.

E' il caso del disegno di legge in discussione. La materia appare di stretto interesse della nona Commissione, ma questa non è stata neppure interpellata. Voglio dire che il varo del di-

segno di legge che la Giunta ci propone ha strette connessioni, come vedremo, con la politica sanitaria ed in specie con l'attuazione della riforma. Non potrò per questo esimermi dall'inquadrare la materia in questione in quella più ampia della sanità. Non si può infatti ignorare, a distanza di alcuni mesi dalla conferenza stampa tenuta dall'Assessore alla Sanità con toni trionfalistici, nel corso della quale assicurava che sarebbero state varate entro l'8 febbraio le leggi previste dalla legge numero 833 ed in ispecie la definizione della mappa delle Unità sanitarie locali, che tante discussioni, piuttosto vivaci, ha giustamente sollevato tra gli Enti locali la notizia, appresa dalla stampa, relativa alla proposta della ripartizione geografica delle Unità sanitarie locali.

Dobbiamo peraltro constatare che queste premesse non hanno avuto un seguito. Solo da una decina di giorni si è letto sul giornale che l'Assessore alla Sanità ha presentato in Giunta le proposte, attraverso un disegno di legge complessivo, che sono in discussione e i cui tempi del passaggio alla Commissione pertinente sembrano essere piuttosto lunghi.

Ma quel che è più grave è che alla data odierna, in Sardegna, si continua ad operare in materia sanitaria senza un piano regionale sociosanitario, che continua ad essere come l'araba fenice. Ciò determina nei fatti un rifiuto della programmazione, cosa del resto che rientra nella linea che sembra si sia data, in termini generali, la stessa Giunta. Così la nona Commissione viene a dir poco sommersa da caterve di pareri richiesti dalla Giunta, che implicano la spesa di ingenti risorse destinate peraltro alla programmazione della sanità. Ciò senza alcun costrutto o peggio, in molti casi, aumentando le giacenze di materiali sanitari costosi, sia pure bene imballati, in quasi tutti gli Ospedali naturalmente inutilizzati.

Su questa linea l'utilizzazione delle risorse per il 1980, — a detta dell'Assessore alla Sanità — risulta tutta oramai destinata, ma non certo alla creazione e alla gestione delle Unità sanitarie locali. Ma, quasi non bastasse, in un recente confronto chiesto dalla nona Commissione nei giorni scorsi, l'Assessore alla

Sanità ha candidamente informato, del tutto occasionalmente, i Commissari che comunque i pareri già espressi su ristrutturazioni ed ampliamenti degli Ospedali che prevedevano nuove assunzioni, sarebbero stati bloccati in base ad una disposizione del Governo che vieta appunto nuove assunzioni. Si tratterà poi di vedere quale contraddizione suscita quella proposta che è stata avanzata in discussione in Aula.

Se ce ne fosse ancora bisogno, è la dimostrazione inconfutabile della spensierata gestione con la quale opera la Giunta che vive alla giornata. C'è quindi da stupirsi se tra qualche tempo sapremo che l'annoso quanto vergognoso problema del centro microcitemico dovrà subire ulteriori ritardi nella sua soluzione? Ci sarà certo un alibi quanto meno di ferro. Ecco, in questo quadro dal presagio non certo incoraggiante per il futuro della riforma sanitaria, si colloca l'iniziativa dell'Assessore agli affari generali a cui viene restituita la competenza che in altra circostanza era stata assunta *motu proprio* dall'allora Assessore alla sanità.

Sembra che l'elaborato presentatoci non avrebbe goduto del privilegiato apporto dell'Assessore alla sanità, del tutto alieno dall'immissiarsi in problemi riguardanti il personale, come dimostra di fatto la sua assenza nella discussione di un disegno di legge che si dice concordato con l'Assessore all'igiene e alla sanità.

Così ci viene proposto un disegno di legge che prevede il passaggio ai ruoli regionali di oltre cento dipendenti, i quali dovrebbero essere tutti sistemati negli uffici, com'è noto, angusti di Piazzetta Tristani, non si sa bene con quali precisi compiti, non si sa bene con quali competenze specifiche. Quindi ancora una volta ci si trova di fronte ad una situazione che certamente non è nuova della utilizzazione del personale.

E' iniziata questa storia nella scorsa legislatura, quando l'allora Assessore alla sanità, con un iter davvero singolare, procedeva al comando di circa cinquanta dipendenti provenienti parte dalla struttura ospedaliera e parte dagli Enti mutualistici. Per venticinque di essi (quelli provenienti dagli Enti mutualistici) venne varata *ad hoc* una legge, la 27, con la quale si sistemava la posizione dei singoli. Al di là della meto-

dologia seguita, non certo lineare, la sistemazione appariva giusta nei fatti. Si trattava di dipendenti che da anni lavoravano all'Assessorato alla sanità e risultava che la maggior parte di essi aveva esplicato specifiche mansioni in modo soddisfacente. Ma la legge è rimasta inattuata fino ad oggi.

Si aggiungono ai 27, nella proposta odierna, altre 120 persone circa. Gli stessi lavoratori, cioè i 27, occorre rilevare che hanno pendente un ricorso al TAR, che si dà per certo ad essi favorevole.

Alcuni di noi hanno dubbi circa la necessità di una struttura burocratica dell'Assessorato alla sanità che risponda alle incombenze che gli sono state attribuite dalla legge numero 833. Risponde al vero che sia necessaria la presenza di una certa aliquota di personale, ma occorre chiedersi di che tipo di personale. Forse quello proposto dalla Giunta, e in quella quantità?

A noi parrebbe responsabile fare alcune osservazioni in proposito, che lasciamo alla valutazione della Giunta. La prima riguarda la quantità: immettere tante persone, come ho affermato, in uffici non idonei, carenti perfino di sedie e naturalmente di spazio, significa immettere tensioni non certo utili al clima necessario per espletare l'importante lavoro.

La seconda osservazione riguarda la qualità: il disegno di legge prevede l'assorbimento, in larghissima parte, di personale della carriera direttiva.

Vogliamo creare uno staff di generali senza esercito? Sono state valutate fino in fondo le conseguenze che tale immissione provocherà tra i direttivi attualmente in servizio all'Assessorato?

D'altra parte è assai noto che le carenze sono relativamente dirigenziali; prioritariamente riguardano il personale esecutivo e non in alto numero.

C'è l'esigenza di dattilografi e dattilografe, di impiegati che siano capaci di garantire rapidi iter nel disbrigo delle pratiche.

Ci sono poi dei problemi di prospettiva più immediata; è presumibile che comunque la Giunta elabori, in tempi più o meno vicini, la geografia delle Unità sanitarie locali.

Se questo avverrà, si presume che il personale direttivo debba essere dislocato e quindi decentrato presso le Unità sanitarie locali.

Ma il disegno di legge prevede che i funzionari da dislocare alle Unità sanitarie locali saranno solamente dieci. Altrimenti c'è da presumere che siano iniziate le grandi manovre clientelari per tenere tutta la gente in sede, per evitare che i direttivi possano, come è doveroso fare, essere dislocati e decentrati a livello di Unità sanitaria locale.

Ma se veramente si volevano affrontare e risolvere i problemi derivanti dall'avvio della riforma sanitaria, non era preferibile un razionale utilizzo delle unità lavorative destinate a tale Ente?

Voglio precisare che nulla ostava e nulla osta pensare alla utilizzazione razionale del personale degli ex Enti, senza che questo personale venga assunto o passato alla dipendenza della Regione, ovvero sia, pur mantenendo temporaneamente il personale negli Enti di pertinenza, era possibile ed è possibile una sua utilizzazione in funzione degli obiettivi della riforma.

Ciò tenendo anche conto che l'attuale stato di precarietà ha creato negli ex Enti una situazione di tensione e di sottoutilizzo del personale; per questo una tale linea sgombrerebbe il terreno dal rischio, in parte presente, di vederci organizzare, in aperto contrasto con i postulati della riforma, un super Ente mutualistico i cui embrioni paiono già contornarsi nell'ex INAM.

Infine, e questo credo che tagli la testa al toro, appare quanto mai inopportuna l'approvazione di questo disegno di legge, nel momento in cui i contenuti del disegno stesso sono superati dal recente decreto emanato dal Governo che prevede la sistemazione generale dei dipendenti delle ex mutue.

Non si capisce perché quindi dovremmo passare al varo di un disegno di legge che sistema una parte di questo personale e lo rende privilegiato rispetto alla restante parte maggioritaria, con un criterio che ripeto ha, a mio avviso, obiettivi abbastanza precisi, di carattere clientelare, e comunque, in contrasto con la Riforma sanitaria, e con la necessità dell'utilizzo delle

risorse umane di cui disponiamo attraverso gli Enti mutualistici ai fini del funzionamento, della messa in funzione delle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Brevemente, onorevole Presidente, per riprendere telegraficamente le osservazioni fatte dal collega Atzori testé intervenuto, in ordine all'appunto metodologico da lui mosso sul lavoro o più che sul lavoro, sulla procedura adottata in sede di esame di Commissione, anche perché questo fatto deve essere chiarito, non può rimanere senza riscontro.

Non è competenza certamente dei singoli Presidenti di Commissione attribuirsi il carico delle varie leggi; ciò spetta all'Ufficio di Presidenza. Però si è discusso in Commissione, in prima Commissione, quando si è esaminato questo disegno di legge, se effettivamente occorresse ampliare il dibattito al quadro generale della riforma sanitaria in cui andava ad inserirsi la destinazione specifica di questo personale, coinvolgendo quindi nell'esame dello stesso disegno di legge la Commissione sanità, la nona Commissione.

C'è stata anche una votazione in Commissione, ovviamente con diversa posizione politica, e la Commissione ha deciso di non ritenere necessario chiedere un parere alla Commissione sanità dal momento che per avviare l'esame del disegno di legge la prima Commissione aveva già sentito abbondantemente sia l'Assessore del personale e affari generali, sia l'Assessore alla sanità, cercando di ricavarne tutti gli elementi utili conoscitivi in ordine alla destinazione di questo personale. Nient'altro avrebbe fatto la Commissione sanità che, a sua volta, richiamare l'Assessore del personale e l'Assessore alla sanità. Rifare quindi due audizioni, riascoltare peraltro i Sindacati come noi non potevamo non fare, ripetere lo stesso rito procedurale di acquisire elementi conoscitivi, per arrivare poi a quale conclusione? Dire oggi con esattezza quanto personale sarà chia-

mato in servizio non è possibile, perché il disegno di legge — questo è il punto — relativamente alla destinazione specifica nel quadro della Riforma sanitaria, di questo personale, non dice che l'Amministrazione regionale assume 142 unità, ma che l'Amministrazione regionale può procedere all'assunzione di personale, fino ad un massimo di 142 unità; previa, ed è questo quello che noi abbiamo inserito all'articolo 1 del disegno di legge, previa predisposizione di un piano che deve essere sottoposto al parere del Comitato per il personale previsto dalla legge 51, prima della deliberazione della Giunta.

La legge 51 parla chiaro sulle competenze del Comitato per il personale di cui all'articolo 13 e poi al successivo 124, quello straordinario, che svolge, nelle more della costituzione del Comitato per il personale, tutte le sue competenze.

Il compito di questo Comitato è quello di elaborare scelte organiche in ordine alla struttura dei servizi e quindi all'impiego ottimale del personale della Regione secondo le finalità dei servizi dell'Amministrazione regionale.

Avviandosi appena la riforma sanitaria, avendone già la Regione i primi carichi operativi ma non certamente ancora un quadro completo di tutte le incombenze e di quanto, in effetti, sarà necessario curare direttamente da parte dell'Amministrazione centrale e quanto sarà demandato nella loro operatività alle Unità sanitarie locali, l'Amministrazione regionale oggi non poteva fare che dei piani ipotetici di struttura ottimale dell'Assessorato alla sanità, piani infatti che nel tempo hanno portato ad ipotesi diverse di fabbisogno di personale. Tant'è che con la legge 27 avevamo autorizzato l'assunzione fino a 50 persone, non solo del personale delle Mutue, ma anche degli Enti ospedalieri. Successivamente fu fatto un piano che si aggirava sulle cento unità; ulteriormente un'altra ipotesi di struttura dell'Assessorato in cui occorreavano circa 120 unità, ed una ipotesi massima successiva di 142 unità.

Ma l'Amministrazione regionale, con questa legge, non è che stia assumendo nè 80, nè 100,

nè 115, nè 120, nè 142 unità, è soltanto autorizzata, ove il piano di struttura definitiva dell'Assessorato, nel quadro della riforma sanitaria, mettesse in luce fabbisogno di personale, ad assumere queste unità; e questo è fuori discussione. Il piano deve essere approvato dal Comitato del personale, e poi successivamente dalla Giunta.

Quindi la Commissione sanità, per ritornare al dunque, cosa avrebbe potuto dire? Avrebbe potuto determinare oggi, in un esame approfondito delle esigenze, delle prospettive e delle linee politiche della riforma sanitaria che le unità dovevano essere, — che so io — 87 o 110?

Qui è questione di buon senso; per fare questo la Commissione sanità avrebbe dovuto cogestire con l'Assessore, non solo alla sanità, ma degli affari generali e personale, e col Comitato previsto dalla legge 51, cogestire dicevo, una ipotesi approfondita di struttura definitiva dell'Assessorato, dopo di che dire, dopo tre o quattro mesi di esame in Commissione, che con questa legge devono essere assunte, che so io, 90 unità.

E questo è il punto, questa è una legge che riguarda il personale, ma non dice ancora quanto personale deve essere assunto, dice che si può assumere fino ad un massimo di 142. Perché questo numero 142 e non 140? Perché per l'assunzione fino ad un massimo di 142 unità, esiste l'autorizzazione alla Regione sarda del Consiglio superiore della sanità. Ecco perché 142; e non è detto che debbano essere assunte 142 unità, anzi, spetterà all'Amministrazione regionale, nella sua serietà, determinare nei prossimi mesi, con la massima tempestività, con il Comitato per l'organizzazione e il personale, di cui agli articoli 13 e 124 della 51, una struttura dell'Assessorato alla sanità nel quadro della Riforma sanitaria, e lì ci sarà spazio naturale, necessario direi, forse più che opportuno, di un parere della Commissione alla sanità.

Ecco perché la Commissione Prima, a maggioranza, ha deciso che non era il caso di perdere un altro mese in consultazioni identiche e parallele da parte della Commissione alla

sanità, nei confronti dell'Assessore degli affari generali e del personale, e nei confronti dell'Assessore alla sanità, e nei confronti dei sindacati, per arrivare ad una conclusione ovvia, minima di buon senso, cioè quella che oggi non può essere determinato in legge il numero delle persone da assumere, ma soltanto il limite massimo delle persone che l'Amministrazione regionale può assumere previa predisposizione di un piano organico di assetto dell'Assessorato alla sanità.

Detto questo, tutte le altre norme della legge riguardano esclusivamente come deve essere inquadrato questo personale, nel periodo transitorio del comando e nell'eventuale sbocco definitivo del passaggio al ruolo unico regionale; e devono determinare le conseguenti tabelle, provvisorie relativamente al comando e definitive relativamente all'inquadramento successivo nel ruolo unico regionale. Quindi è una normativa evidentemente riferita esclusivamente all'aspetto assunzione di personale.

La politica sanitaria, o meglio la politica dell'Amministrazione regionale, in ordine al ruolo dell'Assessorato e dell'Amministrazione centrale nel quadro della Riforma sanitaria, non è in discussione in questa legge. Non è in discussione e volerla surrettiziamente introdurre è voler affermare un postulato: che niente in questo settore può essere fatto, se non complessivamente e contemporaneamente.

Allora affermiamo pure che blocchiamo tutto e quando abbiamo tutto pronto portiamo in quest'Aula un pacchetto che è la Riforma sanitaria con tutte le sue 22 leggi, compresa anche questa, e discutiamo tutto insieme. Questo è ovviamente ed evidentemente utopistico, perché la realizzazione così complessa di una riforma così articolata come è la Riforma sanitaria ha bisogno necessariamente di passi successivi, certamente compatibili l'uno con l'altro, compatibili ma non contemporanei perché sarebbe velleitario.

Questo disegno di legge non rende incompatibile alcuna scelta successiva, in ordine a questo specifico problema, anzi, questo disegno di legge avvia le scelte. E perché era necessario provvedere urgentemente? Lo sappiamo tutti, perché l'autorizzazione alla assunzione di

142 unità da parte del Consiglio superiore della sanità ha tempi strettissimi di utilizzo.

Se l'Amministrazione regionale non utilizza questa autorizzazione, tutto questo personale va a rifluire nella destinabilità prevista dalla 833, sia nei confronti dell'INPS, nei confronti dell'INAIL e nei confronti delle Unità sanitarie locali, oltre che, in subordine, dell'Amministrazione centrale della sanità.

Ora, ovviamente non credo che alcuno di noi voglia fare arrivare la Regione fuori tempo massimo, quando ormai la destinabilità del personale delle ex Mutue fosse pregiudicata, per cui l'Amministrazione regionale si troverebbe senza la possibilità di chiedere ed ottenere il comando di personale in favore della sua struttura centrale. Assisterebbe semplicemente alla destinazione già intervenuta di questo personale all'INPS, all'INAIL o alle Unità sanitarie locali; perché, se non altro, su una questione siamo tutti d'accordo: sul quanto si potrà e si dovrà discutere e niente si deciderà in questa sede, ma che l'Amministrazione centrale regionale abbia bisogno di un certo numero integrativo del suo personale, di questo personale proveniente dalle Mutue, è fuori discussione.

Nessuno, ritengo, può oggi sostenere che l'Assessorato regionale alla sanità è nelle condizioni di avviare, promuovere, realizzare e gestire la riforma sanitaria, per la parte di sua premimente competenza, che già si manifesta gravosissima in ordine ad adempimenti ed incombenze centralizzate, vuoi perché ancora le Unità sanitarie locali non sono costituite, vuoi perché, anche nel quadro completo e realizzato domani della Riforma sanitaria compiti ed incombenze gravosissime permarranno a carico dell'Amministrazione centrale. Quindi se è fuori discussione che l'Amministrazione regionale ha bisogno di un certo numero di unità e che queste unità, per legge, già in base alle leggi precedenti e anche alla stessa 833, possono essere utilizzate dal personale già ricco di esperienza, proveniente dalle Casse mutue, è chiaro che noi con questa legge apriamo, e niente altro stiamo facendo che aprire questa possibilità di utilizzo, dando questa autorizzazione alla Regione di poter chiedere e ottenere il comando

fino ad un massimo di 142 unità, previa definizione di un piano di assetto dei servizi centrali dell'Assessorato.

Certo è che rimane il problema relativo ai tempi massimi in cui questo personale può essere comandato; la 833 chiaramente ribadisce il concetto, già presente in leggi precedenti, che il comando può essere fatto per un massimo di un anno. Dopo di che, si deve lasciare libero il personale di sapere quale è la sua destinazione definitiva, a meno che l'Amministrazione regionale, appunto passato l'anno, non preveda a richiesta il passaggio nel proprio ruolo.

Ed è questo che opera la legge, trovandosi peraltro in un cmpo in parte utilizzato con la legge 27, dove appunto era già prefigurato il passaggio al ruolo unico regionale del personale che con quella legge veniva comandato.

Si rinviava ad una successiva legge regionale per la disciplina di questo passaggio nel ruolo unico regionale; è appunto una tale legge che dovrebbe sopperire a questa lacuna della 27, o meglio a questo impegno della 27. Con l'articolo 3, in effetti, noi dettiamo norme anche per la definizione della posizione del personale già comandato in base alla legge regionale numero 27, dicendo in effetti che quanti, comandati in base a quella legge, hanno prestato il servizio presso l'Amministrazione regionale, — ed è già passato almeno più di un anno per tutto il personale comandato con questa legge — possono a richiesta essere inseriti nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale. E qui faccio una osservazione, la legge dice: quelli comandati; non entra nel merito di chi ha avuto effettivamente il comando o di chi ha avuto un distacco e quindi nel merito delle controversie che ancora vedono alcuni sostenere che in effetti era intervenuta una revoca del comando. Se questo comando non fosse per ipotesi valido a tutti gli effetti, è chiaro che la legge non opererebbe, perché si tratta di persone comandate, effettivamente comandate ai sensi della precedente legge regionale n. 27. L'articolo 3 dice appunto: "Il personale per il quale sia stato adottato il provvedimento regionale di comando, ai sensi della legge regionale 24

maggio 1979 n. 27, e che fosse in servizio presso l'amministrazione regionale alla data del 1° gennaio 1978 ..." eccetera.

Qui c'è la questione, e termino, relativa alla posizione dei Sindacati, di alcuni Sindacati, che preferirebbe azzerare la posizione dei già comandati.

ATZORI (P.C.I.). C'è una lettera della Federazione unitaria che è stata distribuita ai Capigruppo che dice ...

SABA BENITO (D.C.). Che preferirebbe azzerare la posizione di quelli già comandati in base alla 27; non credo di dire cose contrarie, Atzori. Dice in sostanza questo: si azzeri la situazione. Quindi non sto dicendo il contrario delle Organizzazioni sindacali, sto riferendo il pensiero delle Organizzazioni sindacali (*Interruzioni*).

CGIL, CISL e UIL, unitariamente, sostengono che occorrerebbe azzerare la posizione di quelli comandati in base alla precedente legge n. 27, in modo che anche nei confronti di questi cominci a decorrere contemporaneamente agli altri, che saranno comandati ulteriormente in base a questa legge, il periodo del comando in modo che nei confronti di tutti avvenga una scadenza univoca ed unica per l'eventuale successivo passaggio nel ruolo unico regionale.

E' una questione particolare nel più generale quadro del disegno di legge in esame; è una questione che può obiettivamente avere sostenitori o oppositori a questa tesi sindacale, ma non riguarda la sostanza del disegno di legge.

La sostanza del disegno di legge è consentire all'Amministrazione regionale di utilizzare questo personale già autorizzato dal Consiglio superiore della sanità in tempi auspicabilmente brevi, purché si faccia un piano di assetto delle esigenze dell'Amministrazione centrale nella riforma sanitaria, e di disciplinarne in termini generali il suo comando presso l'Amministrazione e domani il suo passaggio nel ruolo unico regionale.

Per quanto riguarda la posizione della tesi

sindacale, ripeto che, ove il comando non fosse effettivamente intervenuto e le interruzioni dello stesso comando, dato da revoche unilaterali degli Enti mutualistici nel periodo intercorso, dovessero inficiare la posizione di personale effettivamente comandato presso l'Amministrazione regionale, è chiaro che il periodo di comando non effettivo non potrà essere computato nei confronti dei comandati in base alla legge regionale n. 27.

Ma non si capirebbe, e qui parlo ovviamente a titolo personale, non si capirebbe perché, nei confronti di chi fosse stato legittimamente comandato presso l'Amministrazione regionale da più di un anno, e fosse tuttora in servizio, l'Amministrazione regionale dovrebbe azzerare la posizione e dire che comincia, anche per questo personale, il periodo del comando, dal momento che quel comando è stato attuato in base ad una precedente legge regionale, appunto la 27, e nella stessa legge era già previsto che quel personale comandato doveva successivamente essere inserito nel ruolo unico regionale.

Ora, gli amici sindacalisti, — parlo a titolo personale — a qualsiasi parte appartengano, cerchino di ricordare che anche noi, pubblici amministratori, siamo eletti dal popolo, vagliati responsabilmente e dai nostri partiti e dall'elettorato, abbiamo responsabilità di amministrare con correttezza e con obiettività la cosa pubblica. In una democrazia pluralistica e matura, con buona pace loro, abbiamo anche noi capacità di giudizio delle cose che correttamente debbano essere fatte o non debbano essere fatte, previo un opportuno confronto, che peraltro nella nostra democrazia avviene abbondantemente ed è, nel caso specifico, già avvenuto.

Che poi si discuta che alcuni di questi già comandati in base alla 27, hanno avuto un periodo oscuro, diciamo, del loro servizio presso l'Amministrazione, è controverso. Se questo servizio appunto fosse in regime effettivo di comando o fosse in regime di distacco, queste sono cose che devono essere accertate in sede giuridica e, se necessario, anche in sede giurisdizionale. Ma per chi fosse comandato a tutti

gli effetti, comandato in base alla precedente legge 27; e avesse abbondantemente superato l'anno del comando presso l'Amministrazione regionale; e dovendo intervenire questa legge, fosse dall'Amministrazione regionale messo alla stessa stregua di chi ancora non ha iniziato il servizio presso l'Amministrazione regionale e deve essere ulteriormente comandato previa la designazione delle Commissioni paritetiche intervenute appunto per decidere le graduatorie dei comandi presso l'Amministrazione regionale, in tali ipotesi effettivamente si tratterebbe di una scelta che può seguire sì logiche interne di dibattiti, di scontri, di posizioni che tengono a difendere probabilmente primati di scelte dei vertici sindacali, ma che non riguardano certamente una pubblica amministrazione che — con le sue leggi precedenti e con la correttezza nei confronti del cittadino lavoratore — deve comportarsi in termini seri e responsabili.

Rimane un ultimo problema relativo al periodo del comando, che è appunto quello se fare intercorrere un periodo abbastanza lungo, come è quello previsto nel disegno di legge, di dodici mesi prima che scatti la opzionalità del passaggio nel ruolo unico regionale, o se prevedere un periodo più breve di comando autorizzato dalla legge, in modo tale che l'Amministrazione regionale — ove si accorgesse che, con l'avvio della riforma sanitaria, occorrono meno persone di quante in un primo tempo avesse comandato — possa nell'ultimo periodo, prima ancora che scatti l'anno, in qualche modo alleggerirsi del personale che fosse risultato sovrabbondante rispetto alle esigenze.

Noi abbiamo posto questa ipotesi in Commissione all'Assessore alla sanità; l'Assessore ci ha detto che prevedere questa ipotesi renderebbe molto difficile la desiderabilità da parte del personale delle Mutue, di essere comandato presso l'Amministrazione regionale, perché non saprebbe allora con certezza se l'accettazione del comando presso l'Amministrazione regionale avrebbe lo sbocco finale poi del passaggio alla Regione, e nell'incertezza di una posizione finale questo personale, probabilmente, preferirebbe essere comandato presso le Mutue, pres-

so l'INPS o l'INAM, o addirittura presso le Unità sanitarie locali. Su questa posizione dell'Assessore la maggioranza della Commissione ha preferito mantenere questa disposizione: che il comando può essere effettuato per un periodo di dodici mesi.

Se ad una riflessione più compiuta dell'Assessore o della Giunta questo problema dovesse essere oggetto di ulteriore approfondimento, noi siamo disponibili come Commissari democristiani. A noi è sembrato che il giudizio dato dall'Assessore sia molto pertinente; cioè non possiamo chiedere alle persone di essere comandate per nove mesi presso l'Amministrazione regionale come si ipotizzava, mentre il diritto al passaggio nel ruolo unico regionale scatterebbe soltanto dopo dodici mesi. Rischieremmo di non trovare del personale qualificato di una certa esperienza e di una certa capacità che voglia venire alla Regione in questa posizione aleatoria e preferisca invece sapere fin dall'inizio che va ad una destinazione più precisa, in cui può svolgere un ruolo, come quello delle Unità sanitarie locali, o dell'INPS.

Tuttavia ripeto, è un giudizio che premientemente attiene alla responsabilità della Giunta, e sull'orientamento dell'Assessore la maggioranza della Commissione ha fatto una scelta. Tanto più (e questa è la considerazione da tenere presente, a nostro avviso) è che, quanto personale potrà occorrere sulla base del disegno di legge emendato dalla Commissione, verrà determinato (se il disegno di legge sarà approvato dal Consiglio) dal piano previsto dall'articolo 1, e non più, come era nel disegno di legge della Giunta, in maniera impregiudicata; per cui potrà essere chiamato questo personale, man mano che esigenze si manifestino, non sapendo esattamente quanto personale in definitiva potrà occorrere.

Quindi, in quella stesura del disegno di legge, effettivamente poteva avvenire che si comandasse più personale di quanto era necessario e pertanto trovarsi poi al dodicesimo mese costretti a portare questo personale nel ruolo unico regionale anche se fosse in sovrabbondanza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA.

(Segue SABA). Ma nell'attuale disegno di legge (siccome il comando del personale deve essere preceduto da un piano che definisca in modo rigoroso l'assetto da dare all'Amministrazione centrale nella riforma sanitaria; piano che dovrà essere predisposto dall'Assessore alla sanità, e quindi con la consultazione di tutti i suoi collaboratori) dovrà essere concordato con l'Assessore del personale, e quindi viste le esigenze dell'assetto generale dell'Amministrazione regionale, portato al Comitato di cui alla legge n. 51 e successivamente portato in Giunta. Noi crediamo che alla luce di queste garanzie, diciamo di metodo più organico, possa essere evitata la possibilità di comandare più personale di quanto effettivamente ne possa occorrere alla Amministrazione centrale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'intervento del collega Saba, credo che richiami alla necessità di una qualche precisazione soprattutto in riferimento all'argomento principale che egli ha svolto, cioè che il disegno di legge tende non tanto a prefigurare un contingente fisso che dovrebbe essere utilizzato dall'Amministrazione regionale, quanto un limite massimo all'interno del quale l'Amministrazione regionale è chiamata successivamente ad operare, per definire quali siano le sue reali esigenze.

Questo è stato l'argomento principale che i Commissari del Gruppo comunista hanno sviluppato nei lavori di Commissione; essi hanno chiesto a più riprese che l'Assessorato alla sanità, quindi l'Amministrazione regionale, fosse in grado di definire quali fossero le sue reali esigenze connesse all'attuazione dei compiti derivanti dalle leggi di riforma sanitaria.

Questo studio, questo quadro di esigenze, diciamo, è stato, più volte, a più riprese, presentato mai in modo identico o simile, ma sempre in modo diverso ed anche molto diverso.

Il punto di dissenso fra noi, altri Gruppi

e la Giunta che propone questa legge, non è tanto sul riconoscere esigenze straordinarie dell'Amministrazione, nel momento in cui si deve provvedere a tutte le incombenze derivanti dalle leggi di attuazione della riforma sanitaria. Infatti, queste esigenze straordinarie vi sono; il punto di dissenso è sullo strumento che si deve utilizzare e sulle finalità effettive che si devono perseguire, perché tutte le leggi cui si fa riferimento prevedono che gli Enti pubblici e anche l'Amministrazione regionale possono fare uso dello strumento del comando.

Il disegno di legge che è in discussione e che viene proposto all'approvazione del Consiglio, fa riferimento sì allo strumento del comando, però in definitiva è finalizzato ad un altro scopo che è quello di un trasferimento massiccio, in termini esagerati, di personale dalle Mutue all'Amministrazione regionale; personale che ovviamente viene sottratto alla sua destinazione specifica, già avvenuta peraltro col decreto ministeriale del 20 dicembre '79, già destinato alle Unità sanitarie locali. Quindi, di fatto, il personale che verrà destinato all'apparato centrale dell'Assessorato viene sottratto ad una destinazione che era quella delle Unità sanitarie locali.

Tutte le leggi a cui si fa riferimento prevedono che le Regioni utilizzino l'istituto del comando, a partire dal decreto legge 8 luglio '74, numero 264, il quale all'articolo 19 prevede che, per l'attuazione dei compiti connessi col trasferimento dell'assistenza ospedaliera, le Regioni — quindi l'istituto del comando non solo è previsto, ma è previsto in forma cogente — sono tenute ad avvalersi di personale degli Enti mutualistici, nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria; detto personale in attesa del definitivo trasferimento è comandato presso le Regioni.

La Regione sarda diede parziale attuazione al disposto dell'articolo 19 del decreto legge 8 luglio '74, con la già richiamata legge 27 del '76, stabilendo quel contingente di 50 unità che al 1976, quando già tutto il meccanismo della riforma sanitaria era stato messo in moto, quindi era già dato di prevedere quali sarebbero state le esigenze dell'Amministrazione

regionale e quali sarebbero state tutte le incombenze che le sarebbero derivate. Con la legge 27 fu stabilito il contingente di 50 unità, quindi una prima previsione che stabilisce in 50 unità le esigenze dell'Amministrazione centrale. Però con la legge 27 del '76, la Regione sarda non si ferma a dare attuazione all'articolo 19 del decreto legge 8 luglio '74, ma compie un atto ulteriore: in un articolo finale (il 5° mi pare) della legge 27, compie un atto di liberalità che la legge non prevedeva, che nulla imponeva, che nessuna esigenza obiettiva dettava, cioè prevede che il personale comandato debba successivamente essere inquadrato nei ruoli regionali, in base a successiva legge che sarebbe stata emanata.

Diciamo che questo fu un atto di liberalità, chiamiamolo così, della Regione, la quale applicando una legge, utilizzando un istituto, quello del comando, che era un istituto finalizzato e consentire una mobilità del personale, per esigenze straordinarie che la Regione, le Regioni tutte dovevano soddisfare, aggiunge questa previsione: che avrebbe con successiva legge inquadrato nei propri ruoli il personale comandato.

Questo è il vizio di origine dell'attuale situazione, perché è chiaro che quell'articolo, quella previsione, quella promessa, statuita in legge, di successiva legge che avrebbe inquadrato questo personale, ha creato una aspettativa e ha creato difficoltà, contrapposizioni e divisioni fra il personale già delle Mutue il quale si è trovato in questa situazione: a vedere distaccata una parte degli addetti presso la Amministrazione regionale e una parte in attesa di destinazione.

Da qui anche le polemiche di cui si parla, i documenti sindacali, che richiamano tutti ad una equità di trattamento, che richiamano tutti ad un criterio di giustizia, perché l'applicazione di leggi, di giuste leggi che prevedono giusti strumenti, non venga invece piegata ad altre finalità che i Sindacati chiamano di stampo clientelare.

Faremo poi riferimento, faremo qualche cenno a questi documenti sindacali, perché queste sono le espressioni che usano i Sinda-

cati, ed è giusto che ognuno, ed il Consiglio nel suo complesso, ne abbia contezza.

Quindi la legge regionale 27 prevedeva il contingente in 50 unità; successive leggi intervengono ed in particolare la legge 29 giugno '77, numero 349, che conferma ancora la possibilità dell'utilizzazione dello strumento del comando per sopperire alle esigenze straordinarie che derivano alle Regioni dagli adempimenti devoluti alle Regioni stesse dalle nuove competenze in materia sanitaria, e poi la 833 del '78, quella che si chiama la legge di riforma sanitaria ma che è l'ultimo atto normativo, preceduto da tutta una serie di altri atti, tutti finalizzati e coerenti all'attuazione della riforma sanitaria.

Noi ci troviamo solo al dicembre del '79 e adesso al marzo dell'80, con la Regione sarda che intende utilizzare l'istituto del comando per quelle finalità che erano previste fin dalla legge del '74, cioè da sei anni fa. Nel frattempo, nei sei anni, quelle incombenze che erano dalle leggi devolute, o non sono state attuate, espletate, oppure, se è stato fatto ciò che dettava la legge, vi era comunque il personale necessario.

Ora, è chiaro che la 833 con l'articolo 67, essendo l'ultimo atto, doveva dare soluzione definitiva al problema della destinazione del personale delle Mutue che, a quel punto, venivano disciolte e la destinazione del personale doveva essere data con una certa procedura che è precisata nell'articolo 67, per cui il personale delle disciolte mutue doveva essere attribuito o ai ruoli regionali per le Unità sanitarie locali, o all'INPS, o all'INAIL o ad altri Enti pubblici fra cui anche le Regioni. Ma il criterio principale di destinazione, e non poteva che essere così, è quello dei ruoli speciali regionali, cioè di quello sanitario per le Unità sanitarie locali; infatti il decreto ministeriale del 27 dicembre del '79 destina per la Sardegna all'INPS 132 unità e alle Unità sanitarie locali 824 unità, cioè tanto quanto è complessivamente il personale delle Mutue.

Se non si approva questo disegno di legge, queste sono le dotazioni attuali dell'INPS in Sardegna, e delle Unità sanitarie locali in Sardegna:

132 e 824. Tutto quello che oggi verrà destinato, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo all'Amministrazione centrale verrà sottratto dal contingente già determinato e attribuito alle Unità sanitarie locali.

Ora è chiaro che la riforma sanitaria prevede un insieme complesso di strumenti e di operazioni perché tende ad assicurare la funzionalità del servizio; sappiamo che la funzionalità del servizio sanitario, come tutti i servizi d'altronde, si può realizzare da una parte migliorando la qualità dei servizi, dall'altra anche avvicinando il servizio al cittadino. Questa è una cosa importante, si può avere anche un alto grado di specializzazione e di qualificazione del servizio; ma se questo verrà ancora concentrato in pochi punti, il servizio sarà difficilmente accessibile e al soddisfacimento si accompagnerà sempre un alto grado di disagio dato dalla mobilità dell'utente e qui parliamo di utenti particolari, cioè di utenti infermi, di utenti malati, di coloro i quali usufruiscono di un servizio di tipo particolare. Quindi la diffusione sul territorio, il decentramento, è uno dei punti principali, dei cardini della riforma sanitaria e proprio perché sappiamo quanto è difficile obiettivamente che il personale spontaneamente accetti o richieda di essere diffuso sul territorio, di essere decentrato, vi è una tendenza naturale, dettata anche dalle diverse condizioni di vita che possono esistere, a voler essere tutti più vicini alle sedi centrali. Nascerà con questa legge qualche difficoltà perché un certo numero che tutti ritengono che sia esuberante ed esagerato di personale, in ogni caso, per il quale non si è accertata la esigenza obiettiva in via permanente, verrà prima immesso nei ruoli regionali. Poi, se mai, si dice, potrà ancora, cessate le incombenze straordinarie legate all'attuazione della riforma — in questa prima fase che richiede chiaramente procedure più complesse e difficoltà maggiori —; se mai, si dice, dopo nulla vieta che nel piano eventuale possibile, futuro, di ristrutturazione degli uffici e dei servizi regionali anche questo personale possa tornare alle Unità sanitarie. Ma a parte la considerazione che finora nulla si è riuscito ad accentrare nella Regione e che una delle difficoltà, al di là della volontà politica,

è anche quella delle resistenze che provengono da chi ha una certa posizione e non intende a questa rinunciare, vi è da chiedersi quale utilità e quale vantaggio si ricaverebbe dall'introdurre in un contesto già di per sé contraddittorio, in cui già ci sono contrapposizioni e divisioni, una ulteriore divisione che passa attraverso coloro che vengono direttamente destinati oggi alle Unità sanitarie locali e che quindi devono assumere quel ruolo, quel posto e quella destinazione e coloro che invece vi passerebbero domani, fra un anno, fra due anni, una volta effettuato il bagno regionale che gli consentirebbe di tornare nelle Unità sanitarie locali con i vecchi colleghi di lavoro, con diversa posizione giuridica e diversa posizione economica. Quindi una situazione del tutto abnorme che non giova certamente alla funzionalità del servizio.

Il punto di dissenso è tutto qui. Noi riteniamo che sia giustificata una esigenza straordinaria dell'Amministrazione centrale, dell'Assessorato alla sanità; riteniamo che questa esigenza possa e debba essere soddisfatta, ma in modo pulito, in modo coerente con le disposizioni di legge; utilizzando cioè l'istituto del comando. Purtroppo, la Regione sarda lo utilizza con ritardo, quindi se ne avvantaggerà meno di chi lo ha utilizzato in anticipo, perché è dal '74 che poteva essere utilizzato. Però, ormai, l'atto finale è l'articolo 67 della 833, che fissa in un anno, il termine massimo entro il quale l'istituto del comando potrà ancora essere utilizzato, perché dopo un anno dovranno avvenire i trasferimenti definitivi. Quindi la Regione deve, se personale dovrà acquisire in via definitiva, accertare prima quali siano le sue reali esigenze e poi definire criteri obiettivi e non discriminatori perché personale dalle Mutue possa, in via definitiva, essere trasferito all'Amministrazione regionale. Accertare prima, non aprire questo varco largo, enorme in cui possono passare 124, più 50, più 6; quindi, un insieme di persone, di unità lavorative che non sono funzionali — questo è l'altro punto — non sono tutte funzionali alla attuazione delle urgenze poste dalle leggi di riforma sanitaria. E' evidente che non è così, perché le esigenze sono state quantificate dalla Regione: nel '76 in 50 unità

e poi nel '77-'78 da uno studio dell'Assessorato, in 120 unità — è uno studio dell'Assessorato, è stato trasmesso in Commissione — poi diventano improvvisamente e in modo immotivato 142 e lo stesso Assessore riferendo in Commissione non ha saputo ben spiegare com'è che il 120 sia diventato 142. Ma non basta! Si aggiungono 6 e diventano 148 e i 6 — si dirà a cosa vale questa spiegazione? Serve a illuminare la logica complessiva del provvedimento — sono le 6 unità che sono state adibite in via del tutto eccezionale ed occasionale, in quel di Nuoro, per i pagamenti da effettuare ai proprietari sui suini colti da peste. Ora si ritiene che i 6, addetti in quel di Nuoro a pagare i proprietari dei suini colti da peste sono da immettere nei ruoli centrali in modo funzionale all'attuazione della riforma sanitaria? Non crediamo che la riforma sanitaria preveda la repressione o la lotta alla peste suina, che è un fatto gravissimo, eccezionale, che dovrà essere affrontato in termini energici con il personale adeguato, ma non è oggetto o tema della riforma sanitaria, non crediamo che la peste suina seppure, purtroppo, pare endemica debba divenire una piaga permanente per la Sardegna da prevedersi addirittura con apposito organico regionale.

La verità è che — cosa più, cosa più cosetta — viene fuori un provvedimento complessivo che è improntato ad una logica del tutto diversa da quella per cui le leggi prevedevano l'utilizzazione di personale da parte delle Mutue; ecco perché la presa di posizione delle Organizzazioni Sindacali. La prima presa di posizione, durissima, della Federazione regionale della CISL, la quale dice con molta chiarezza le cose che dice in un documento che è stato fatto pervenire a tutte le Forze politiche. Dice questo documento: con il nuovo disegno di legge l'attuale Giunta dimostra di volere ripercorrere la strada del clientelismo, ignorando la lotta combattuta dal Sindacato per opporsi ad analogo tentativo del precedente governo regionale; in pratica, dice: questa Giunta va a riesumare dei provvedimenti che noi già abbiamo contrastato e sui quali abbiamo ottenuto impegni di mutamento dalla precedente Giunta regionale. Questo dice il sindacato

CISL; il Sindacato non può accettare che il destino di centinaia di lavoratori resti affidato alla protezione e al nepotismo di questo o quel padrino, nè può accettare che vengano consolidati con legge presunti diritti acquisiti per vie clientelari, se non addirittura fraudolente. Questo dice il Sindacato CISL, non il Gruppo comunista.

Il Sindacato rivendica dal pubblico potere regionale una normativa chiara che consenta a tutti i lavoratori delle Mutue di far valere i propri diritti, la propria professionalità, nella scelta della nuova destinazione. Infatti il disegno di legge distrugge quanto di positivo era stato pazientemente costruito dal Sindacato attraverso un vivace confronto con la precedente Giunta e con le forze politiche. L'ultimo, recentissimo documento della Federazione unitaria, fatto pervenire ugualmente ai Gruppi politici, ribadisce la non accettazione da parte del Sindacato del criterio discriminatorio. La Federazione valuta che qui si vogliono legalizzare alcune posizioni di comando illegittime sul piano formale e sostanziale, e che, addirittura, tali posizioni vengono privilegiate rispetto ad altre.

Questa è la situazione, questo è il giudizio che viene dalle Organizzazioni dei lavoratori. Il giudizio più pesante viene proprio dalla Organizzazione della CISL che per la sua connotazione, per la sua forza obiettiva nel settore del pubblico impiego, per la sua rappresentanza reale — voglio dire — certamente non è Organizzazione che esprime un giudizio con leggerezza. Non dico che questo giudizio debba essere necessariamente sposato e condiviso dall'Assemblea regionale che ha la sua autonomia (ha ragione certamente il collega Saba), ma è un giudizio che viene dai rappresentanti dei lavoratori del settore, che deve essere preso in giusta considerazione dalle Forze politiche.

Queste quindi sono le ragioni fondamentali che anche noi abbiamo esposto, prima in sede di Commissione e che esponiamo adesso in Aula, per le quali riteniamo non opportuno che si adotti il provvedimento in discussione. Si potrà procedere a sospensiva nell'esame di questo provvedimento, si potrà procedere

ad un emendamento sostanziale; è chiaro che qualora si dovesse procedere ad emendamento sostanziale questo non potrebbe consistere se non nel diminuire i termini, nell'accorciare i tempi del comando — al di sotto dei 12 mesi — impedendo che scatti il meccanismo automatico che è previsto in legge, non nella legge regionale ma nella legge nazionale, la 833, perché all'anno scatta il meccanismo automatico dell'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione presso cui si opera il comando. Per questi motivi noi riteniamo sia del tutto inopportuno che si proceda all'approvazione della legge e quindi ribadiamo ancora il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente, le argomentazioni varie che sono state portate stamattina nella discussione generale di questo disegno di legge ci inducono a ritenere che in questo momento non ci siano le condizioni obiettive perché possa essere esitato dal Consiglio con una valutazione positiva. Riteniamo che, soprattutto alla luce del fatto nuovo che si è determinato stamattina della lettera indirizzata a tutti i Capigruppo del Consiglio regionale da parte della Federazione sarda CGIL, CISL e UIL, in ordine al disegno di legge, e dato anche il tenore del documento, si renda necessario proporre una sospensiva della discussione del disegno di legge e il suo rinvio in Commissione.

Questa nostra valutazione è motivata dal fatto che il documento sindacale, entrando puntualmente nel merito del disegno di legge, pone questioni di non lieve conto.

Già il collega Cogodi ne ha illustrato il contenuto; io voglio soltanto richiamare l'attenzione del Consiglio sul tono e sulla sostanza del documento. Esso sostanzialmente dice che se la legge in discussione venisse approvata, non solo verrebbero legalizzate alcune posizioni di comando illegittime sul piano formale e sostanziale, ma addirittura tali posizioni verrebbero privilegiate ri-

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

spetto ad altre in termini di decorrenza di inquadramento nei ruoli regionali; e ancora — dopo il richiamo alla tenace persistenza della Giunta nel sostenere questo disegno di legge — che la Giunta regionale sembra volere a tutti i costi convalidare posizioni di privilegio acquisite in via esclusivamente clientelare; ancora, che l'approvazione di questo disegno di legge sarebbe un atto di autentica prevaricazione dei diritti dei lavoratori.

Per questi motivi noi chiediamo che si adotti un provvedimento di sospensiva e la legge sia rimandata in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Muledda, a norma dell'articolo 84 del Regolamento interno, la sua proposta deve essere appoggiata da almeno cinque consiglieri.

(La richiesta è appoggiata dai consiglieri del Gruppo comunista).

Poiché la richiesta è regolare, la metto in discussione, ricordando che, sempre a norma dell'articolo 84, hanno facoltà di parlare due consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contro.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Signor Presidente, noi avevamo capito, nel *pour parler*, che si chiesse una sospensione della discussione del disegno di legge per un eventuale ulteriore approfondimento di alcune situazioni, non il suo rinvio in Commissione.

Onorevoli colleghi, la lettera dei sindacati non è assolutamente un fatto nuovo; di questo aspetto la Commissione ha discusso abbondantemente; c'è stata un'audizione dei sindacati, e le loro tesi ce le hanno ribadite esplicitamente. La Commissione su questo punto si è soffermata, ha svolto un dibattito interno seguito da puntuali votazioni per stabilire se accogliere o meno la tesi dei sindacati in ordine all'azzeramento delle posizioni dei comandati in base alla legge numero 27, rispetto a quelli che saranno i nuovi comandati secondo le norme di questa legge. Quindi, ritengo che si possa addivenire ad un ulteriore confronto politico

in una eventuale sospensione della seduta per un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora, quello che si ritiene. Mi sia consentito dire all'onorevole Presidente e agli onorevoli colleghi che il rinvio in Commissione con questa motivazione non ha fondamento, perché su questo punto già è avvenuto un confronto approfondito e ...

ATZORI VILLIO (P.C.I.). C'è il fatto nuovo del decreto governativo che stabilisce l'assunzione in ruolo di tutti i dipendenti delle ex Casse mutue.

SABA BENITO (D.C.). Quale decreto governativo? *(Interruzioni).*

Non ho capito. Qual è il decreto governativo?

SANNA EMANUELE (P.C.I.). Quello del 15 febbraio. Glielo facciamo vedere, lo abbiamo qui.

SABA BENITO (D.C.). Ma noi non stiamo operando in base alla 833!

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Nel decreto c'è scritto così.

SABA BENITO (D.C.). Ma non c'è! Il titolo della legge deve essere modificato in base al nuovo articolo 2 introdotto dalla Commissione. Il titolo della legge rispecchiava il precedente articolo 2 del disegno di legge. In base ad una approfondita verifica è stato accertato che non si può operare ancora sulla 833 o, meglio, che l'Amministrazione regionale sta operando in base alle precedenti leggi, per cui l'articolo 2 è stato completamente riscritto. In conseguenza, deve essere riscritto il titolo della legge e in questo senso è già stato presentato un emendamento alla Presidenza in cui si riscrive il titolo senza citare la 833, perché, in effetti, l'Amministrazione regionale comanda questo personale non in forza dell'articolo 47 della 833, ma in forza delle leggi e disposizioni precedenti, perché l'autorizzazione al comando l'ha avuta in forza di quelle leggi. Quindi anche questo non è un fatto nuovo, perché anche di questo si è parlato abbondantemente in Commissione, tant'è che ha

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

portato alla modifica dell'articolo 2. Quindi questo rinvio in Commissione è immotivato sotto l'aspetto formale e sotto l'aspetto sostanziale.

PRESIDENTE. Possono ancora parlare un collega a favore e uno contro, a meno che non intendiate rinunciare.

SODDU (D.C.). E' possibile conoscere il parere della Giunta?

PRESIDENTE. Non si può chiedere il parere della Giunta, onorevole.

SODDU (D.C.). Può parlare a favore o contro.

PRESIDENTE. E' richiesto soltanto il parere del Consiglio. Può parlare un altro a favore ed un altro contro.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Certo, lei è un consigliere. Se vuole, può parlare come consigliere.

Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, la Giunta non può accogliere la proposta di sospensiva dell'esame del disegno di legge e il suo rinvio in Commissione. I motivi per cui non può accogliere credo siano noti al Consiglio, alle forze politiche, ai Gruppi consiliari. Noi abbiamo chiesto l'urgenza nell'esame di questo disegno di legge; ne avevamo sollecitato in diverse occasioni l'esame, che del resto è stato compiuto con sollecitudine. La Commissione consiliare competente, condividendo la necessità di definire con urgenza questo problema, ha anteposto l'esame di questo disegno di legge rispetto ad altri provvedimenti. Il rinvio in Commissione evidentemente contrasta con quest'esigenza da tutti

riconosciuta e tende ad allungare i tempi, mentre abbiamo di fronte scadenze brevissime per definire la posizione di personale già comandato presso la Regione e per acquisire l'ulteriore personale necessario per affrontare adempimenti che sono di brevissimo termine.

La Giunta non avrebbe nulla in contrario, se qualcuno lo chiedesse, a sospendere la seduta del Consiglio per un incontro con i Gruppi per verificare se esiste la possibilità di un accordo sui punti che sono controversi, anche se, come ricordava giustamente il collega Saba, il documento delle organizzazioni sindacali qui richiamato da alcuni interventi non aggiunge novità al dibattito, perché gli elementi in esso contenuti già tutti erano noti alla Commissione consiliare che ha esaminato il disegno di legge, e la stessa Commissione consiliare ha preso in esame quelle considerazioni e su di esse si è pronunciata.

PRESIDENTE. Metto in votazione la richiesta di sospensiva. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori, relatore.

DETTORI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel richiamarmi, almeno parzialmente, alla relazione allegata al disegno di legge, ritengo comunque opportuno e necessario precisare alcuni temi ed alcuni aspetti squisitamente politici che, nel corso del dibattito sono stati toccati ed accennati da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Particolarmente ritengo doveroso da parte mia, come relatore, precisare e riprendere quanto ha affermato il collega Buzzanca sull'esistenza di una presunta richiesta di revoca del comando, che sarebbe stata a suo tempo avanzata dall'Assessorato regionale nei confronti degli Enti di provenienza e rispetto al personale in

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

servizio presso lo stesso Assessorato. Io devo in proposito chiarire e smentire quanto asserito dal collega Buzzanca: smentire perché esiste una lettera, esiste documentazione sufficiente dove questa richiesta non è assolutamente formulata. E' detto piuttosto (e si invitano in questo senso gli Enti di provenienza) di voler avviare la predisposizione dei provvedimenti in ordine alla revoca dei dipendenti. Non si richiede la revoca: è stata richiesta solamente la predisposizione degli atti necessari alla revoca. Credo comunque che questo non sia un argomento eccessivamente rilevante.

Al contrario, rivestono una certa importanza ed un certo rilievo gli argomenti toccati dal collega comunista Cogodi, che nel suo intervento ha espresso il dissenso del P.C.I. su questo disegno di legge in ordine allo strumento col quale vengono comandate queste persone presso l'Assessorato alla sanità e presso la Regione sarda; ha, inoltre, manifestato il proprio dissenso sulle finalità che si vorrebbero raggiungere con questo personale. Il collega Cogodi, a dimostrazione di questa sua asserzione, ha sostenuto che questo personale, queste 148 unità verrebbero sottratte alle Unità sanitarie locali, richiamandosi ad un decreto del Ministero della sanità datato 20 dicembre 1979.

In proposito riterrei necessario chiarire che, a nostro avviso, una tale sottrazione di personale non si verifica in quanto esiste — datato 4 agosto 1979 — un deliberato del Consiglio sanitario nazionale col quale viene autorizzata la concessione di un contingente, pari a 142 unità, a favore della Regione Sardegna. Quindi noi riteniamo che queste 142 unità debbano ritenersi escluse da quella che è la tabella allegata al decreto del 20 dicembre 1979, cioè il contingente assegnato alla Sardegna, distribuito in 132 unità assegnate all'INPS e in 824 unità assegnate alle Unità sanitarie locali, che non comprende le 142 previste da questo disegno di legge. Secondo noi non le comprende proprio perché la disposizione del Consiglio sanitario nazionale, firmata dal Ministro alla sanità il 4 agosto 1979, è antecedente al decreto.

Questo è un aspetto particolare. Come di-

scorso più generale e più rilevante dal punto di vista politico, credo che debba essere fatto questo: è assurdo — a nostro avviso — accertare prima quali siano le esigenze delle Unità sanitarie locali e poi vedere come distribuire il personale che deriva alla Regione dalle Mutue. Io credo che se noi attendessimo la predeterminazione delle esigenze delle Unità sanitarie locali, sicuramente rinvieremmo di parecchio tempo ogni e qualunque assunzione di responsabilità, ogni e qualunque avvio concreto della riforma sanitaria.

Noi crediamo quindi che sia opportuno dare attuazione all'articolo 20 del D.P.R. 480 e all'articolo 21 del D.P.R. 348, che, delegando alla Regione alcune funzioni essenziali in tema di riforma sanitaria, sicuramente sovraccaricano la stessa di alcuni adempimenti che non possono essere affrontati in alcun modo senza che la stessa Regione e l'Assessorato alla sanità siano adeguatamente rafforzati dal punto di vista del personale.

C'è poi un altro aspetto importante, ed è quello al quale si sono riferiti i sindacati, con vari documenti, l'ultimo dei quali (presentato stamattina ai Capigruppo) praticamente riconferma la posizione contraria a questo disegno di legge della Federazione unitaria. Io vorrei far presente agli amici del sindacato unitario innanzitutto un aspetto che mi sembra non tanto politico quanto squisitamente giuridico: al secondo capoverso della lettera si dice che la Federazione non può accettare che la nuova legge sia sostitutiva della 27. Direi che questa non è una asserzione esatta dal punto di vista giuridico, perché la legge che noi stiamo esaminando non è assolutamente sostitutiva della 27, bensì, almeno in parte, è attuativa: dà attuazione all'articolo 5 di quella legge.

E poi voglio dire che non riteniamo sia giusto penalizzare, così come vorrebbero i sindacati, tutti quei dipendenti che già da diverso tempo prestano servizio alle dipendenze dell'Assessorato alla sanità. Non credo che sia giusto penalizzarli, perché effettivamente questo sarebbe un atteggiamento punitivo da parte della Regione nei loro confronti. A questo proposito si vedrà cosa deciderà il TAR e si vedrà politi-

camente quale sarà la scelta più opportuna da farsi, ma non possiamo dimenticare che o con comando o con distacco questo personale ha prestato la propria opera al servizio della Regione, per cui ritengo non sia giusto assumere questo atteggiamento punitivo nei loro confronti. Sarebbe realmente un'iniquità di trattamento che non avrebbe motivazioni di sorta, perché c'è gente addirittura che sta prestando servizio alla Regione da quattro-cinque anni, e qui si propone di trattare allo stesso modo chi viene assunto domani con chi è già al servizio dell'Assessorato da un tempo sicuramente molto lungo; quattro-cinque anni, ripeto.

Quindi io penso che questa differenza di trattamento che la legge propone tra il personale già alle dipendenze dell'Assessorato e quello che verrà comandato nel momento in cui la legge entrerà in vigore, deve essere, comunque, salvaguardata; non vi può essere un appiattimento completo e totale, non si comprende in virtù di quale principio giuridico o morale.

E' poi da considerare un altro aspetto che mi sembra abbastanza rilevante: al momento in cui questo personale fu comandato alla Regione (e non in base a criteri clientelari, come è stato sostenuto) vi fu l'assenso dei sindacati, e l'assenso fu sottoscritto formalmente. Io sostengo che questo comando fu effettuato in base a criteri oggettivi così come la legge prevede e così come avverrà d'ora in poi. Infatti l'Assessorato alla sanità o la Giunta non potranno assumere indiscriminatamente chi vorranno e chi a loro potrebbe fare eventualmente comodo; il personale dovrà essere comandato in base a quelle che sono le disposizioni di legge, le quali tassativamente prevedono che siano valutati tutti i criteri obiettivi fissati dalle leggi stesse. L'articolo 6 della 349, del 1977, prevede al terzo comma: "Il personale in questione viene comandato sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dal Comitato". Ora, se questo vale a livello nazionale, deve sicuramente valere anche a livello regionale.

Con questo credo di avere praticamente chiarito gli aspetti essenziali e non credo che sia necessario dilungarsi oltre su quello che è

l'aspetto normativo, strettamente giuridico del disegno di legge. Nel concludere, vorrei invitare i colleghi a tenere in considerazione l'importanza che questo disegno di legge riveste per tutta la Regione sarda, soprattutto se si vuole che la riforma sanitaria possa disporre di strumenti e di braccia utili ed efficienti, già preparate, con esperienza di anni, per il proprio avvio ed il proprio decollo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Signor Presidente, io ritengo di dovermi soffermare brevemente su alcuni punti, su alcuni aspetti del disegno di legge che il Consiglio ha all'esame. Vorrei anzitutto ringraziare i colleghi della prima Commissione consiliare per la celerità con cui hanno esitato questo disegno di legge, ed i colleghi che sono intervenuti nel dibattito questa mattina per il contributo, anche critico ma, mi è parso, sempre costruttivo che è stato dato per una migliore definizione del disegno di legge. Mi è sembrato che nessuno abbia messo in dubbio l'urgenza di questo provvedimento e la gravità della situazione in cui versa la struttura burocratica della Regione. Su questi due aspetti, signor Presidente, io vorrei, molto brevemente, soffermarmi, per dire che l'impegno dal quale siamo animati non è un impegno contingente, non è un impegno limitato al problema dell'attuazione della riforma sanitaria. Indubbiamente nel momento in cui noi andiamo ad affrontare gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma sanitaria, che sono di grande rilievo, la struttura burocratica della Regione ha un impatto abbastanza duro, abbastanza eclatante, con una realtà che fa emergere la sua inadeguatezza, un'inadeguatezza che non scopro certamente oggi e credo che sia difficilmente contestabile.

Io credo che più che gli argomenti, sotto questo profilo, sia sufficiente richiamare alcuni dati, alcune cifre. Quando fu definita ed appro-

vata dal Consiglio regionale la legge numero 51 — a metà dell'anno 1978 — l'attenzione e l'esame del Consiglio non si soffermarono sulla valutazione dell'adeguatezza degli organici dell'Amministrazione regionale. Il Consiglio si soffermò a lungo a definire i meccanismi di funzionamento, la struttura organizzativa, i moduli di organizzazione dell'apparato regionale nel suo complesso, rinviando la valutazione sull'adeguatezza degli organici ad un successivo momento. Già a quella data sicuramente i dati tabellari dell'organico regionale erano insufficienti, soprattutto se noi consideriamo che con la 51 si sono definiti in un unico quadro i dati d'organico preesistenti, nati in una situazione anteriore a quel grosso movimento di trasferimento di compiti dallo Stato alla Regione che ha caratterizzato questi ultimi anni. Ebbene, onorevoli colleghi, se mettiamo a raffronto i dati tabellari della 51, che erano sicuramente non aggiornati e che nel frattempo sono stati modificati soltanto dalla legge che il consiglio ha recentemente approvato per la soppressione del CRAAI; se noi mettiamo a confronto i dati tabellari che richiama con i posti coperti, abbiamo una dimostrazione eloquente di questa situazione. Io posso indicarla fascia per fascia: a fronte di un organico tabellare nella sesta fascia per 443 posti, abbiamo in servizio 304 funzionari; nella quinta fascia, a fronte di 644 posti previsti, abbiamo in servizio 459 funzionari; nella quarta fascia, a fronte dei 442 posti, abbiamo in servizio 375 dipendenti; nella terza fascia, a fronte di 375 posti, abbiamo in servizio 192 unità; nella seconda fascia, a fronte di 262 posti, abbiamo in servizio 172 unità; nella prima, a fronte di 264 posti, abbiamo in servizio 7 unità.

Inoltre questi dati tabellari vanno in parte modificati in meno — e questo è sicuramente non positivo — per effetto della depurazione da operare per l'applicazione della legge numero 336 del '70 sul collocamento in pensione anticipato degli ex combattenti che, come i colleghi sanno, comporta anche la soppressione dei posti. Ora, mettendo a raffronto il numero dei posti attualmente ricoperti, con quelli previsti dalla tabella organica della legge

numero 51, che era di per sé già inadeguata, noi abbiamo in tutta evidenza una risposta a chiunque mettesse in dubbio l'assoluta inadeguatezza della struttura burocratica della Regione a far fronte non soltanto a compiti straordinari e nuovi come quelli che in questo momento abbiamo di fronte, ma anche all'ordinaria Amministrazione.

L'altra considerazione che vorrei fare è che nel momento in cui andiamo ad affrontare gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma sanitaria, non è sufficiente soltanto apprestare gli uffici regionali nel modo migliore in termini numerici, ma certamente è utile ed opportuno cercare di utilizzare a questo scopo, per far fronte a questi adempimenti, le esperienze umane e professionali disponibili nei disciolti Enti mutualistici. Una opportunità, del resto, indicata dalla stessa legge nazionale, quando ha previsto che il personale dei disciolti Enti mutualistici, nel momento in cui lo scioglimento divenisse operante, dovesse in parte essere destinato (ed è stato del resto richiamato nel corso del dibattito) al servizio sanitario nazionale ed in parte anche per rafforzare le strutture dell'Amministrazione regionale per far fronte alle nuove attribuzioni ad essa demandate. Questo lo vorrei sottolineare per inciso, non si assommano tutte, onorevoli colleghi, nell'ambito dell'Assessorato all'igiene e sanità; gli adempimenti connessi alla Riforma sanitaria sono così numerosi e complessi ed impegnativi che si riversano su diversi settori dell'Amministrazione. Basterebbe ricordare che con l'attuazione, con la realizzazione delle Unità sanitarie locali, l'Amministrazione regionale dovrà assumere interamente la gestione del trattamento economico e giuridico del personale del servizio sanitario nazionale operante in Sardegna, cioè a dire circa 16 - 18.000 unità che dovranno essere amministrate dalla Regione; e credo che nessuno possa mettere in dubbio che non possiamo far fronte a questi adempimenti con una struttura che oggi, a mala pena, riesce con difficoltà a fronteggiare le esigenze, per ciò che attiene al personale, della gestione di poco più di 2.000 unità.

Un'altra osservazione vorrei fare per ribadire l'assoluta correttezza con cui l'Amministrazione regionale ha affrontato il problema ed ha impostato il disegno di legge che ha proposto all'esame del Consiglio. Certo noi sappiamo che, intorno a questo disegno di legge, sono nate molte polemiche; sappiamo che intorno alle soluzioni prospettate con questo disegno di legge le stesse forze sindacali non sempre sono state univoche e concordi tra di loro, nè univoche e concordi sono state sempre le valutazioni espresse dalle diverse parti politiche.

Io voglio ancora ribadire la correttezza con cui la Giunta regionale si è mossa. Noi abbiamo tenuto conto che esiste una legge regionale, la numero 27, che permette di attingere personale dagli Enti mutualistici per far fronte alla prime scadenze connesse alla riforma ospedaliera e poi alla riforma sanitaria. Abbiamo dovuto prendere atto che quella legge, nel chiamare a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale un certo contingente di dipendenti pubblici, indica per quei dipendenti uno sbocco ben preciso: l'inquadramento nei ruoli regionali. Ebbene, io credo che non sia corretto, che non sia giusto, accettabile, che di punto in bianco, ad un anno o due di distanza, quell'indicazione, che era una garanzia di legge, venga fatta cadere nel nulla.

Si è detto che occorre porre il personale sullo stesso piano, che occorre attenersi a criteri di equità e di giustizia, e noi concordiamo evidentemente su questa osservazione, ed è su questi criteri che abbiamo cercato di muoverci ed è su questi criteri che abbiamo fondato la formulazione del disegno di legge. Vi è forse disparità di trattamento, vi è forse ingiustizia sostanziale di trattamento, quando noi riconosciamo che alcuni dipendenti pubblici hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando a volte per diversi anni, e comunque tutti per un tempo abbastanza lungo? Possiamo non riconoscere questa prestazione, questa collaborazione certamente utile, che è stata offerta all'Amministrazione regionale?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendete posto, per cortesia, e consentite all'onorevole Loretto di continuare il suo intervento.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Dicevo, signor Presidente, è forse ingiusto tenere conto del lavoro prestato presso l'Amministrazione regionale, dell'apporto utile dato al funzionamento in particolare dell'Assessorato alla sanità, in questi anni dal personale che in posizione di comando presso l'Amministrazione è stato chiamato?

Ed è ingiusto dire che questo servizio va riconosciuto, che non si può far finta che non sia avvenuto? E' forse ingiusto riconoscere questo servizio e allo stesso tempo, come il disegno di legge si propone di fare, indicare uno sbocco, una prospettiva precisa e garantita per il personale che *ex novo* potrà essere comandato presso l'Amministrazione regionale dagli enti mutualistici? Noi crediamo di aver adottato una soluzione giusta e corretta, che del resto da più parti veniva giustamente sollecitata anche nell'ambito delle forze politiche presenti in Consiglio.

Ed ancora, quando noi entriamo a valutare l'entità dei comandi che il disegno di legge rende possibili — e che è l'altro aspetto sui cui si è a lungo discusso e su cui sono emerse divergenze di valutazione —, io vorrei sottolineare ancora una volta che il disegno di legge prevede un massimo per le autorizzazioni ai comandi da effettuare ancora dagli enti mutualistici disciolti, un massimo che va poi sottoposto nella procedura attuativa ad una serie di adempimenti che certamente garantiscono una larga partecipazione alle decisioni, in particolare da parte dei sindacati del personale regionale. In questo senso io credo sia stata opportuna la modifica introdotta dalla Commissione prima durante l'esame del provvedimento, che stabilisce che il contingente da comandare effettivamente, nell'ambito del massimo indicato nel disegno di legge, sia da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa audizione del Comitato per l'organizzazione del personale, che è il massimo e più qualificato

organo di consultazione della struttura burocratica del personale e dei sindacati del personale previsto dalla legge regionale 51.

Ed ancora si dice che con questo provvedimento, se si attuasse il massimo dei comandi previsto, si sottrarrebbe personale al Servizio sanitario nazionale, e cioè alle Unità sanitarie locali, col rischio di concentrare presso gli uffici dell'Amministrazione regionale una quantità di personale che potrebbe anche rivelarsi eccessiva e superflua.

Ma io credo, onorevoli colleghi, che i dati che ho richiamato sulle gravissime carenze della Amministrazione regionale dimostrino quanto limitata sia la parte di organico che noi andiamo a ricoprire, sia pure attraverso i meccanismi previsti dal disegno di legge, e come siano sempre largamente al di sotto delle esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale. Quindi ritengo che anche questo pericolo non sia presente nei termini in cui da qualcuno è stato indicato. Credo che sia necessario procedere rapidamente in questa direzione, perché obiettivamente non esiste, nè da alcuno è stata individuata, una via alternativa per porre effettivamente l'Amministrazione regionale in grado di fronteggiare, oggi, gli adempimenti che abbiamo di fronte per l'assistenza sanitaria.

Mi rendo anche conto che questo disegno di legge apre un discorso che va sviluppato ulteriormente nell'ambito del Consiglio regionale, della Commissione consiliare competente, sull'assetto da dare in via definitiva alla struttura burocratica della Regione. Questo confronto, questa riflessione va certamente sviluppata e approfondita. Io credo che il Consiglio regionale nella prima Commissione, ma se lo ritiene anche in sedi più ampie, a questa riflessione avrà occasione di andare a breve scadenza, nel momento in cui la Giunta presenterà al parere del Consiglio il provvedimento più caratterizzante della legge 51, e cioè il regolamento di attuazione per l'individuazione dei servizi e dei settori in cui dovrà articolarsi la struttura burocratica della Regione.

Per il momento, quindi, facciamo un passo certamente non insignificante, necessario, importante, se vogliamo nel frattempo non rimane-

re inerti, non perdere il treno di fronte a scadenze che sono impellenti, che non sono rinviabili, e che tutte si ricollegano poi con il dovere che l'Amministrazione regionale ha di dare una risposta concreta, operativa, efficace, alla richiesta che dalla società sarda viene per ciò che riguarda l'attuazione del Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 1

All'attuazione dei compiti in materia di igiene e sanità pubblica demandati alla Regione Sarda con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, l'Amministrazione regionale provvede anche con personale proveniente dalle casse, gestioni ed enti mutualistici, dai quali è autorizzato il comando per un contingente non superiore a 142 unità, previo accertamento definitivo delle esigenze dell'Amministrazione regionale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 124 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 51.

Il contingente di cui al precedente comma, nel quale sono da computare le unità comandate dagli enti mutualistici ai sensi della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27, è così costituito:

— n. 19 elementi del ruolo amministrativo con qualifica di collaboratore, o collaboratore coordinatore, o dirigente, o dirigente superiore;

— n. 8 elementi del ruolo professionale (sanitari);

— n. 66 elementi del ruolo amministrativo con qualifica di assistenti di cui non meno di 8

per compiti di ragioneria;

— n. 39 elementi del ruolo amministrativo con qualifica di archivista dattilografo;

— n. 10 elementi del ruolo amministrativo o tecnico con qualifica di commesso, o custode o agente tecnico.

Il personale proveniente dalle casse, gestioni ed enti mutualistici, operante, alla data del 1° dicembre 1979, presso la Regione autonoma della Sardegna per le esigenze determinate dalla peste suina africana, è considerato, a tutti gli effetti, in posizione di comando dalla data di effettiva presenza in servizio presso la Regione, in eccedenza al contingente di cui al primo comma, in numero non superiore a 6 unità.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Saba - Dettori:

“Titolo - Comando di personale per l'attuazione dei compiti demandati alla Regione Sarda con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e norme di attuazione della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27” (1)

Emendamento aggiuntivo Saba - Dettori:

“Art. 1 — Al primo comma dell'articolo 1 dopo la parola “sentito” aggiungere le parole “il Comitato di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 51, o, nelle more della sua costituzione””. (2)

Emendamento aggiuntivo Berlinguer - Cogodi - Angius - Atzori Villio - Schintu:

“Art. 1 — Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole “non superiore a 142 unità”, aggiungere le parole “per un periodo non superiore a 10 mesi””. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole

revole Saba per illustrare i suoi emendamenti.

SABA BENITO (D.C.). L'emendamento numero 2 tende esclusivamente ad includere anche il Comitato ordinario di cui all'articolo 13 della legge 51. Noi abbiamo previsto che debba essere sentito il Comitato straordinario di cui all'articolo 124 ma, ove, nel frattempo, fosse costituito anche il Comitato ordinario previsto dall'articolo 13, è chiaro che noi prevediamo che debba essere sentito quest'ultimo. Non vorremmo che questa previsione mancante dovesse impedire la formale attuazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di prendere posto.

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 3.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, molto brevemente, per illustrare l'emendamento numero 3, anche se il carattere dell'emendamento si evince dagli interventi effettuati dai colleghi di Gruppo.

Il disegno di legge, come è a tutti noto, autorizza il comando e, in una fase successiva, l'inquadramento del personale nei ruoli regionali. Questo attraverso un processo automatico senza meccanismi effettivi di controllo, quali i concorsi agli altri strumenti previsti dalla legge 51. E' vero che la maggioranza, in sede di Commissione, ha subordinato quanto previsto dall'articolo 1 all'accertamento definitivo delle esigenze dell'Amministrazione regionale, da determinarsi con deliberazione della Giunta sentito il Comitato di cui all'articolo 124 della legge 51, ma, a nostro avviso, questa è una falsa garanzia. Se è vero che esistono dei problemi di impellente urgenza, che sono stati così drammaticamente illustrati dal collega Loretto, quale accertamento si potrà fare, in quali termini di serietà potrà essere svolto questo accertamento? Sarà certamente un accertamento molto frettoloso e, in ogni caso, un accertamento avrebbe dovuto essere espletato prima del comando.

Questo disegno di legge sta di fatto rati-

ficando operazioni di comando già effettuate dalla Giunta regionale! Per consentire che si proceda ad un'attenta valutazione di quelle che sono le reali esigenze dell'Amministrazione (per riprendere il discorso che veniva fatto dai colleghi), cioè della possibilità del reale utilizzo di persone eventualmente comandate, noi riteniamo che sia necessario mettere questa salvaguardia dei dieci mesi, per evitare che scatti quell'automatismo che l'articolo 67 della legge 833 mette in moto. Quindi per consentire i dovuti accertamenti e una seria valutazione delle esigenze reali — non dimentichiamo che, più volte, gli Assessori che si sono presentati in Commissione hanno detto che manca un'effettiva conoscenza di quelle che sono le esigenze reali — per evitare che scatti il meccanismo automatico di cui dicevo prima, noi chiediamo una salvaguardia di dieci mesi.

Ci è stato detto che se si introducesse un meccanismo di questo genere si potrebbe verificare la non adesione del personale comandato alle richieste regionali. Anche questo non crediamo che sia un metodo serio di procedere, perché di fatto stiamo introducendo nell'organico dell'Amministrazione centrale un numero enorme di personale, in aperta violazione alle norme della legge 51; non si può quindi sottostare ad una paura, come quella che è stata rappresentata dai colleghi di parte democristiana, e quindi rinunciare ad un accertamento serio, che potrebbe farsi se si introducesse il meccanismo dei dieci mesi che noi abbiamo suggerito con il nostro emendamento.

Brevemente, qualche parola sull'emendamento numero 2. L'Assessore Loretto ci ha fornito una serie di dati per giustificare l'urgenza del provvedimento, dimenticando però di dirci a quando si riferiscono e da quando si verifica questa situazione. Perché è semplice dire: manca tanto personale. Ma da quando manca il personale? E perché per ovviare a queste carenze non si è partiti subito con la 51? Lo sappiamo tutti che ci sono queste esigenze e queste carenze, ma a far data da quando? E perché non si è provveduto prima a coprire questi vuoti di organico?

Se è vero, quindi, che c'è questa dramma-

tica urgenza, che è piuttosto usuale nell'attività della Giunta quando ci si presentano le leggi sul personale (di fatto siamo sempre messi di fronte a drammatiche e impellenti urgenze per operare una violazione dei diritti dei consiglieri di fare una seria valutazione dei disegni di legge), allora è comprensibile che si faccia riferimento all'articolo 124 della legge 51, che è quello che prevede il Comitato provvisorio per l'organizzazione del personale. Ora, se si vuole introdurre un riferimento anche all'articolo 13 e quindi demandare anche al definitivo Comitato per l'organizzazione del personale, allora traspare una volontà di protrarre nel tempo questo metodo e quindi di consentire che anche successivamente venga adottato.

C'è questa urgenza temporanea, limitata nel tempo, partiamo da questo fatto: esiste adesso il Comitato di cui all'articolo 124 e non l'altro. Se inseriamo anche quello di cui all'articolo 13, allora stiamo precostituendo un'ulteriore attività sulla base di questa legge anche nel tempo, successivamente. Quindi su questo secondo emendamento siamo fermamente contrari.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LORETTU (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie gli emendamenti numeri 1 e 2; non accoglie l'emendamento numero 3. Vorrei motivare brevemente questa mia opinione. L'emendamento numero 2 corregge in effetti un'imperfezione del testo portato all'esame del Consiglio quando si riferisce soltanto al Comitato provvisorio e non a quello definitivo. Il collega Berlinguer dice: ma se noi ci riferiamo anche al Comitato definitivo significa che, dopo aver sbandierato e sottolineato in tutti i modi l'urgenza dell'operazione, in realtà la rimandiamo a tempi lontani.

Io mi permetto di dissentire: bisogna tenere presenti i tempi che possono occorrere per l'entrata in funzione del Comitato definitivo.

Per ciò che riguarda l'emendamento numero 3, credo che la motivazione che induce la Giunta a esprimere parere negativo sia evidente nelle cose che io ho detto nel mio intervento precedente, ma anche altri colleghi hanno individuato. Si è richiamata l'esigenza di un'equità di trattamento del personale comandato. Ebbene, al personale comandato sulla base della legge regionale 27, si indicava uno sbocco predeterminato che era l'inserimento nel ruolo unico regionale e a quell'adempimento noi stiamo dando esecuzione con questo disegno di legge.

Per l'eventuale nuovo personale ancora da comandare, si propone invece che non si predefinisca, non si individui già da oggi quale sbocco avrà quest'operazione di comando. Cioè, mentre per una parte del personale abbiamo individuato fin dall'inizio la garanzia necessaria perché potesse con tranquillità accettare di venire a lavorare presso gli uffici regionali, al personale che invece ci proponiamo di comandare ulteriormente sulla base di questo disegno di legge, dovremmo dire: l'Amministrazione regionale non è in grado di assicurarti se al termine di questo periodo di comando tu entrerai nei ruoli regionali oppure no.

Ci sembra un trattamento diseguale, un trattamento non equo, a meno che non si presenti da parte degli stessi firmatari dell'emendamento numero 3 un altro emendamento all'articolo 3 del disegno di legge proponendo un rinvio della definizione dell'inserimento nel ruolo unico regionale anche per il personale già comandato sulla base della 27. Allora il trattamento sarebbe unico. Ma un emendamento di questo genere non è stato presentato, quindi, veramente, mi pare che accogliendo l'emendamento numero 3 si introdurrebbe una disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, da parte di molti colleghi, alla luce della discussione generale, era stata rappresentata l'esigenza che, oltre i Comitati di cui agli articoli

13 e 124, fosse sentita anche la Commissione consiliare competente. I tempi materiali necessari per la predisposizione non hanno consentito di presentare un emendamento; ci si riserva di presentare un ordine del giorno affinché la definizione delle esigenze dell'Amministrazione regionale in ordine al personale da comandare avvenga con la massima trasparenza, in modo che la Giunta possa decidere sul fabbisogno del personale necessario non solo sentito il Comitato per il personale ma anche sentita la Commissione Sanità, che è quella che, nel merito, può giudicare di una politica organica nel quadro della riforma sanitaria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SANNA CARLO, Segretario:

Art. 2

Per la copertura del contingente di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Amministrazione regionale dispone il comando, su conforme deliberazione della Giunta regionale e nel rispet-

to delle modalità previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 3

Il personale, per il quale sia stato adottato il provvedimento regionale di comando ai sensi della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27, che fosse in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data dal 1° gennaio 1979 e che non abbia definitivamente rinunciato al comando stesso, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma che abbia chiesto il passaggio, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione dispone, su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'inquadramento nelle fasce funzionali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini di corrispondenza indicati nell'allegata tabella "A" in riferimento alla carriera ovvero alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale all'atto del passaggio e salvo quanto disposto dalle norme seguenti.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 84, nonché quelle di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 4

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 3, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico in atto dalla data del passaggio. Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia d'inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto del personale proveniente dalle casse, gestioni e enti mutualistici deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante secondo la normativa vigente presso l'ente di provenienza:

a) stipendio con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale o equivalente, limitatamente all'importo complessivamente eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il trattamento economico in atto del personale proveniente dagli enti ospedalieri o dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori, deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante secondo la normativa vigente presso l'ente di provenienza:

a) stipendio base iniziale;

b) classi stipendiali o aumenti periodici biennali;

d) indennità di contingenza od equivalente, limitatamente all'importo complessivamente eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione.

Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali non pensionabili riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 3 non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale d'inquadramento. L'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Solo per chiarire, signor Presidente, che al primo comma, alla decima riga, "dalla data" si intende "alla data".

PRESIDENTE. Lo abbiamo già rilevato.

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SANNA CARLO, Segretario:

Art. 5

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento, il servizio

reso presso gli enti ospedalieri, il Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché presso le case, gestioni ed enti mutualistici, salvo più favorevole valutazione presso gli stessi, ai fini della progressione di carriera, è così valutato:

— per intero, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale di appartenenza;

— per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale immediatamente inferiori;

— per metà, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale ulteriormente inferiori;

— per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;

— per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;

— per un terzo, se prestato in categorie ulteriormente inferiori.

L'anzianità complessiva di servizio determina ai sensi del precedente comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è valida, nella misura pari all'eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella "C" della precitata legge regionale, in corrispondenza della classe di stipendi attribuita ai sensi dell'articolo precedente.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata, sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella d'inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

— del 50 per cento, a decorrere dalla data d'inquadramento;

— del 50 per cento, a decorrere dalla corrispondente data dell'anno successivo.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 98 della legge re-

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

gionale 17 agosto 1978, n. 51, a decorrere dalla data dell'inquadramento.

L'anzianità riconosciuta ai sensi del presente articolo è utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di cui agli articoli 20, 22 e 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 6

Al fine di acquisire, dalla data di scioglimento delle casse, gestioni ed enti mutualistici, il personale comandato da detti organismi ai sensi dell'articolo 1, nonché il personale ancora comandato alla stessa data presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge 24 maggio 1976, n. 27, sono istituiti i ruoli regionali transitori della sanità.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere "B" e "C", determinano separatamente, in relazione alla natura degli enti di provenienza, i ruoli degli impiegati, le carriere o livelli funzionali e le qualifiche, con la relativa dotazione organica.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono regolati dalla normativa vigente presso le rispettive amministrazioni di provenienza alla data di passaggio, fatta eccezione per i congedi ordinario e straordinario e per l'orario di servizio settimanale disciplinati dalla normativa vigente per il personale del ruolo unico regionale.

Per le sanzioni disciplinari e i loro effetti sullo stato del dipendente si applica la normativa vigente presso l'Amministrazione di provenienza alla data di passaggio.

La procedura disciplinare è quella prevista dall'articolo 61 della legge regionale 17

agosto 1978, n. 51, mentre la Commissione disciplina è quella costituita ai sensi dell'articolo 59 della stessa legge, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della qualifica a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo articolo 59.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 7

Il personale indicato nel primo comma dell'articolo 6 è inquadrato ad esaurimento, con effetto dalla data di scioglimento delle casse, gestioni ed enti mutualistici nei ruoli transitori corrispondenti istituiti con lo stesso articolo.

L'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera di provenienza, con la anzianità posseduta alla data del passaggio e con la qualifica rivestita alla stessa data.

I posti delle singole qualifiche previste nelle rispettive dotazioni organiche e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 8

Dopo un anno di servizio effettivo nel ruolo regionale transitorio della sanità, il personale indicato nel primo comma dell'articolo 6 può chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

L'inquadramento è disposto secondo i termini di corrispondenza indicati nell'allegata tabella "A" e con effetto dal primo giorno del mese di cui scade l'anno di effettivo servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 9

Il personale, che non eserciti l'opzione entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista dal primo comma dell'articolo 8 è trasferito alle unità sanitarie locali della sede presso cui presta servizio, con provvedimento da adottarsi non oltre sessanta giorni dalla scadenza predetta, avuto riguardo al disposto del sesto comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Alla scadenza del predetto sessantesimo giorno sono soppressi i ruoli regionali transitori istituiti con la presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale non potrà disporre dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria ulteriori comandi di personale ai sensi del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1974, n. 480, della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 11

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1980 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

Capitolo 02030 (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2) - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti delle casse, gestioni ed enti mutualistici, degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandati presso l'Amministrazione regionale ed ai dipendenti di

quest'ultima inquadrati nei ruoli regionali transitori della sanità;

Capitolo 02031 (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2) - Emolumenti diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti ai dipendenti delle casse, gestioni ed enti mutualistici, degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandati presso l'Amministrazione regionale ed ai dipendenti di quest'ultima inquadrati nei ruoli regionali transitori della sanità;

Capitolo 02064 (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2) - Indennità e rimborsi di spese di trasporto ai dipendenti delle casse, gestioni ed enti mutualistici, degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandati presso l'Amministrazione regionale ed ai dipendenti di quest'ultima inquadrati nei ruoli regionali transitori della sanità.

L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento ai capitoli di cui al comma precedente delle somme occorrenti, da trarsi dal fondo da ripartire relativo al servizio sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Analoga facoltà, con lo stesso procedimento, è concessa per l'anno 1981 e per quelli successivi, fino al termine dell'anno nel quale sarà compiuto l'inquadramento di tutto il personale di cui alla presente legge nel ruolo unico regionale.

Per le spese attinenti al personale che sarà inquadrato nel ruolo unico regionale, limitatamente a quello che rimanga effettivamente in servizio presso l'Assessorato all'igiene e sanità, si provvederà annualmente, con le stesse modalità di cui al precedente comma, mediante il trasferimento delle somme già stanziare per

il personale dei ruoli transitori ai capitoli attinenti alle retribuzioni del personale del medesimo ruolo unico regionale in un importo che tenga conto della dinamica delle retribuzioni regionali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Loretta - Rais - Erdas:

"Art. 11 - L'articolo 11 è così sostituito:

"Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 2.380.000.000, fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1980 corrispondenti ai capitoli 02030, 02031, 02064 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979, nonché ai capitoli corrispondenti a quelli indicati nei bilanci per gli anni 1981 e successivi.

L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento ai capitoli di cui al comma precedente delle somme occorrenti, da trarsi dal fondo da ripartire relativo al servizio sanitario nazionale, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Analoga facoltà, con lo stesso procedimento, è concessa per l'anno 1981 e per quelli successivi, fino al termine dell'anno nel quale sarà compiuto l'inquadramento di tutto il personale di cui alla presente legge nel ruolo unico regionale. A decorrere dall'anno successivo il trasferimento delle somme relative alle retribuzioni del personale di cui trattasi sarà disposto in aumento degli stanziamenti dei capi-

toli attinenti alle retribuzioni del personale del medesimo ruolo unico regionale in un importo corrispondente, tenuto conto della dinamica delle retribuzioni regionali, a quello proprio dell'anno di compimento dell'inquadramento". (4)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha facoltà di illustrare l'emendamento.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, l'emendamento nasce dal fatto che si è rilevato, da una più attenta analisi del testo giunto all'esame del Consiglio, che nel meccanismo finanziario previsto c'era in effetti un'incongruenza, perché l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già comandato e di quello che dovrà essere comandato ai sensi di questo disegno di legge, non avverrà in un unico tempo, ma avverrà in tempi distinti, mentre il meccanismo di attingimento agli articoli di spesa istituiti con questo disegno di legge presuppone un'unicità di tempo di inquadramento. Quindi occorre correggere il meccanismo da questo punto di vista. C'è un'altra osservazione che vorrei fare ...

MULEDDA (P.C.I.). Contraddice quello che diceva a proposito del famoso Comitato! E' una questione di tempi lunghi.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. No, collega Muledda, non ci siamo. Io faccio riferimento al testo del disegno di legge, al meccanismo che è nel disegno di legge. Mentre i comandati ai sensi della 27, entro 60 giorni dall'approvazione del disegno di legge, possono presentare richiesta ed essere inquadrati nel ruolo unico, coloro che saranno invece comandati *ex novo*, sulla base di questo disegno di legge, non potranno transitare nel ruolo unico regionale prima che siano trascorsi 12 mesi. Quindi i tempi sono distinti e diversamente andava formulata la norma finanziaria.

C'è un'altra osservazione — dicevo — che mi sembra necessario fare ed è che nel nuovo testo non compare la condizione prevista nel testo licenziato dalla Commissione circa la necessità che questo personale presti permanentemente servizio, una volta transitato nel ruolo unico regionale, presso l'Assessorato all'igiene e sanità. Non compare per due motivi: primo, perché prefigurare del personale inamovibile contrasterebbe con tutta la logica dell'assetto che abbiamo dato con la 51 al personale e agli uffici regionali laddove noi abbiamo invece puntato sulla scelta del ruolo unico e della mobilità del personale. L'altra considerazione è che — come ho detto nel mio intervento precedente — i compiti connessi all'attuazione della riforma sanitaria non si accentrano tutti nell'Assessorato alla sanità ma investono competenze di diversi settori dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Mi pare che, se ci fosse ancora bisogno di un argomento a sostegno della tesi, da noi esposta, che questo disegno di legge intende perseguire finalità diverse da quelle che vengono conclamate, questo argomento è offerto dall'emendamento proposto dalla Giunta, in contrasto col testo licenziato dalla Commissione, e anche dalla motivazione che è stata esposta dall'Assessore Lorettu.

Il meccanismo di copertura finanziaria, relativo a questo inquadramento, a questo inglobamento in termini massicci di personale già destinato alle Unità sanitarie locali nei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale — perché di questo si tratta — si traduce in un danno, non solo sul piano funzionale, perché personale già destinato alle Unità sanitarie viene in pratica invece accentrato nei ruoli regionali, ma anche in un danno economico in relazione al servizio sanitario, posto per accertato che la condizione economica dei dipendenti regionali è superiore o di migliore condizione rispetto a quella del ruolo speciale sanitario.

E' evidente che facendo gravare la copertura finanziaria per intero sui fondi destinati alla riforma sanitaria, si viene a sottrarre non solo personale, ma anche mezzi finanziari all'attuazione della riforma sanitaria, almeno in parte, perché è chiaro che se anche questo personale stesse nelle Unità sanitarie verrebbe pagato con quei fondi, ma con diverso trattamento, quindi vi è una differenza. E' diverso il trattamento economico, oltre che giuridico, che deriva dall'inquadramento nel ruolo unico regionale. Ecco perché noi richiamavamo la necessità di un massimo rigore nel definire le esigenze reali dell'Amministrazione centrale, perché non si possa dire — e non avvenga di fatto — che una sola lira destinata alla riforma sanitaria venga invece destinata ad altri fini.

Ma questi altri fini vi sono e a questo punto non sono più celati, ma evidenti. Non ho voluto dirlo prima, posso farne cenno adesso: se questo personale nell'Amministrazione centrale è indispensabile per l'attuazione della riforma, qualcuno è in grado di dire se prevedere il trasferimento di commessi, di custodi e di uscieri, è uno degli strumenti indispensabili? Mi dica l'Assessore alla sanità se ha bisogno di commessi per predisporre la normativa necessaria per l'attuazione della riforma! Ha bisogno di custodi e di uscieri?

Qui siamo, in realtà, di fronte ad un altro tipo di provvedimento. - Commessi, custodi e uscieri non possono essere indispensabili per predisporre gli strumenti normativi di cui voi andate dicendo di aver bisogno per arrivare in tempi celeri alla definizione della riforma sanitaria.

RAIS (P.S.I.), *Assessore all'igiene e sanità*.
Serve anche per far funzionare l'Assessorato.

COGODI (P.C.I.). Infatti è questa la questione principale: questo istituto cioè dell'attribuzione provvisoria, a termine — perché questo è il comando —, che non crea nessuna innovazione soggettiva nel rapporto di servizio, voi volete trasformarlo invece in una attribuzione in via permanente ai ruoli centrali. E questo fate sapendo che intendete perseguire un'altra fi-

nalità: quella di costituire gli organici degli Assessorati regionali usando questo strumento, tant'è che l'emendamento garantista, introdotto dalla Commissione era (lo confermerà, credo, il Presidente della Commissione, il collega Saba) che potesse farsi carico sui fondi della riforma sanitaria per retribuire questo personale, a condizione che venisse utilizzato per la finalità specifica, propria, cioè per servizio nel settore sanitario, che può essere l'Assessorato alla sanità o altro Assessorato.

Per effetto della modifica proposta una volta operato fra un anno il passaggio nel ruolo unico regionale questo personale potrà essere dall'Assessorato alla sanità trasferito all'Assessorato al personale, all'Assessorato dell'agricoltura, ad ogni altro Assessorato; necessariamente — dice l'Assessore Loretto — graverà sempre questa spesa sui fondi dati alla Sardegna per l'attuazione della riforma.

Questo comporta una distorsione enorme, un danno che non è concepibile. Non è quindi, Assessore Loretto, problema di mobilità del personale! Noi stiamo dicendo che il personale deve essere tanto mobile che voi non lo dovete ancorare oggi ai ruoli regionali, al ruolo unico; tanto mobile che deve venire, come dice la legge, comandato alla Regione per le incombenze necessarie in questa fase e poi, senza mutamenti e travestimenti, lasciato alla sua destinazione propria, che è quella delle Unità sanitarie. Questa è la vera mobilità! Voi intendete stabilire una mobilità successiva, utilizzando le leggi della riforma sanitaria, per inglobare in termini massicci personale prima nell'Assessorato alla sanità e poi, attraverso il "cavallo di Troia" dell'Assessorato alla sanità, negli altri Assessorati, facendo gravare — questo è il grave — le spese sui fondi della riforma sanitaria.

Questo è il meccanismo previsto in questo disegno di legge!

Che poi avvenga o non avvenga sarà questione di volontà o di buona volontà politica, però il meccanismo è questo: niente potrà vietare ad alcun Assessore domani che questo possa avvenire. Questo è il meccanismo, e voi avete voluto eliminare quella norma che

la Commissione aveva voluto, una norma cautelativa, che serviva a stabilire un criterio, non dico di trasparenza assoluta sul complesso dell'operazione, ma una garanzia minima che almeno sul piano finanziario, se si sottraggono soldi ai fondi per la riforma sanitaria, questi non vadano per incrementare gli organici di altri Assessorati, di altri servizi. Invece voi fate gravare la spesa tutta sui fondi della riforma sanitaria, pur prevedendo che questo personale possa essere adibito anche ad altri servizi e in altri Assessorati.

Questo è un fatto gravissimo, ai limiti — credo — anche della legittimità, perché non credo che possa essere con tanta disinvoltura operata un'operazione di questo genere. I fondi per la riforma sanitaria sono dati per quel fine, qui possono essere usati tutti gli strumenti nei modi che si vuole, però sempre nei limiti della legalità oltre che della funzionalità per i fini che debbono perseguire. Ecco perché noi, su questo emendamento, oltre che già sull'articolo come era formulato precedentemente, esprimiamo opinione nettamente contraria e vorremmo invitare anche, se lo vorranno, i colleghi di altri Gruppi ad intervenire, perché sul punto in Commissione vi fu ampia discussione e pensavamo che questo fosse uno degli elementi che in parte servisse a mitigare la portata complessivamente negativa del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). L'ora è tarda, però effettivamente su questo articolo occorre una riflessione. Noi avevamo corretto l'ultimo comma del disegno di legge, preoccupati che nella stesura originale ci fosse un'illegittimità che il Governo potesse rilevare, rinviando la legge e bloccando quindi tutto il comando del personale, non venendo quindi incontro all'urgenza che la Giunta ha sempre sottolineato per questo provvedimento. Effettivamente questo personale, fin quando è comandato, *nulla questio*, va a gravare necessariamente — almeno noi speriamo che questo venga accettato dal Go-

verno — sui fondi della riforma sanitaria.

Per questo noi stiamo facendo una battaglia nei confronti del Governo che è legittima fin quando questo personale è impiegato effettivamente nella riforma sanitaria, anche se è discutibile, per essere sinceri, perché il Governo potrebbe dire: pur essendo impiegato nella riforma sanitaria, questo personale appartiene alla struttura regionale normale e ordinaria; una volta passato nel ruolo unico, alle spese ci deve pensare la Regione sarda con i suoi mezzi in base allo Statuto, perché tra le sue competenze originarie e derivate dalle norme d'attuazione c'è anche la riforma sanitaria. Quindi i fondi della riforma sanitaria devono andare alla riforma sanitaria e non a pagare una parte del personale della Regione, anche se impegnato nella riforma stessa; il Governo potrebbe anche eccepire che il restante personale dell'Assessorato alla sanità non è pagato sui fondi della riforma sanitaria, è pagato sui fondi ordinari della Regione.

Quindi, per essere onesti, sotto l'aspetto culturale e scientifico, una tesi siffatta, se il Governo la sostenesse, sarebbe anch'essa attendibile, purtroppo. Ora si sta tentando uno sgravio di questo personale sulla riforma sanitaria, e anche questo è legittimo politicamente, perché la Regione sarda sta dicendo: ci caricate della riforma sanitaria: noi, per attuare questa riforma, come Amministrazione centrale dobbiamo assumere necessariamente almeno un centinaio di persone tra quelle che già abbiamo comandato, e che passeranno in ruolo e quelle che dovremo comandare.

E' tempo che lo Stato, come fa le grandi riforme, pensi anche al carico finanziario che ne deriva alle Regioni. In Commissione abbiamo accolto questa tesi, diciamo autonomistica, di rivendicare che la spesa per questo personale, una volta passato nel ruolo unico, potesse essere finanziariamente coperta dai fondi della riforma sanitaria. Però ci siamo ovviamente preoccupati del limite di questa tesi, cioè che questo personale, effettivamente, serva — una volta passato nel ruolo unico —, anche fra cinque anni, alla riforma sanitaria.

A questo punto, effettivamente, la for-

mulazione della Commissione poteva essere limitativa, quando diceva: "rimanga effettivamente in servizio presso l'Assessorato all'igiene e sanità", perché sulla riforma sanitaria gravano incombenze che non si incentrano esclusivamente nell'Assessorato alla sanità; possono riguardare anche gli affari generali della sanità; possono riguardare anche adempimenti di ragioneria della sanità. Ma, se era questa l'imperfezione dell'ultimo comma del testo della Commissione, poteva dirsi: "a quello che rimanga effettivamente in servizio per l'attuazione e la gestione della riforma sanitaria", a qualunque Assessorato per ipotesi facesse capo. Ma un qualche riferimento ci vuole, perché noi rischiamo il rinvio da parte del Governo; in verità non è che col testo precedente si limitasse la mobilità del personale. Certo, fra cinque anni parte di questo personale può darsi che possa essere utilizzato — che so io — nell'agricoltura, malauguratamente. Ma, se dovesse essere utilizzato lì, non esiste nessun problema, in base alla 51 è consentito. Però è chiaro che se è utilizzato nell'agricoltura o nell'artigianato non si può far gravare la relativa spesa sui fondi della riforma sanitaria.

Quindi io farei una ulteriore riflessione, perché rischiamo il rinvio da parte del Governo e magari in tempi futuri, il blocco da parte della Corte dei Conti. Per la verità, può darsi che possa risolvere il problema l'avvio dell'articolo 1 della legge, che pone una "condizione quadro" al personale, quando dice: "All'attuazione dei compiti in materia di igiene e sanità pubblica, demandati alla Regione ... l'Amministrazione regionale provvede anche con personale proveniente ...". E' chiaro che questo personale è destinato dalla legge all'attuazione dei compiti. E se non è destinato all'attuazione dei compiti c'è già nella legge la chiave per poter dire che non può essere speso in base ai fondi della riforma sanitaria.

Ma qui siamo noi stessi che andiamo a cercare sottilissime distinzioni, non avvertibili ad un controllo governativo. Sarà già una battaglia sostenere che questo personale, una volta passato in ruolo, debba essere speso con

i fondi della riforma sanitaria! Ma stiamo attenti che, se non mettiamo nessun limite sulla sua destinazione futura, certamente è improponibile che i fondi della riforma sanitaria possano andare a pagare personale che non avesse domani niente a che fare con la riforma sanitaria.

A questo punto mi rivolgo non alla Giunta ma ai funzionari, perché ci sono dei funzionari che non sanno che molti dei consiglieri non erano appesi agli alberi (come diceva una volta il collega Piredda) prima di venire qui; magari facevano i funzionari come loro. E' inutile che si innamorino delle loro tesi! Ci hanno reintrodotta l'ultimo comma del disegno di legge nè più nè meno come era nella prima stesura, come se altri colleghi, anche loro in termini professionali, non riuscissero a leggere l'italiano, ad approfondire gli argomenti, a discutere, magari poi caricando di una veste politica tutta la questione alla Giunta in quanto tale, trovandosi ingarbugliati.

Io capisco, e ho terminato, che l'articolo finanziario dovesse essere necessariamente riscritto, e il primo comma dell'emendamento proposto adesso dalla Giunta va bene, è fuori discussione; anche il secondo comma va bene, ma gli ultimi due commi erano stati oggetto di una riflessione. Non si può prendere l'elaborato di una Commissione e dire: niente da fare, riproponiamo integralmente il testo che la Commissione non aveva accettato, per ragionamenti fondati — vivaddio — perché non sto dicendo sciocchezze, sto dicendo cose ovvie. Non possiamo normare che i fondi della riforma sanitaria vadano a spendere il personale qualunque sia la sua destinazione! E' già una grossa battaglia autonomistica, se la vinceremo, quella di vederci pagato questo personale destinato alla sanità in base alla riforma sanitaria (perché è discutibile anche questa tesi), ma poi che non si metta nessun limite significa farci rinviare la legge dal Governo, dopodiché abbiamo discusso inutilmente.

COGODI (P.C.I.). L'emendamento è firmato dai funzionari però, è firmato Loretta, Rais, Erdas. Che i funzionari ritirino l'emendamento allora.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento ... Prego, onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Ho chiesto la parola per dire che effettivamente il problema sollevato dal collega Saba è di carattere squisitamente tecnico-giuridico, non certo politico. L'emendamento è stato predisposto dai funzionari, come è stato detto, dal Capo della Ragioneria regionale d'intesa con i funzionari dell'Ufficio del personale e dell'Assessorato alla sanità. Se è possibile ...

MULEDDA (P.C.I.). Per il fine che vi proponete l'emendamento va benissimo, per assumere personale non per la riforma sanitaria.

LORETTU (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Scusami, Gesuino, non è una dichiarazione di voto. Vorrei capire se il collega Saba propone una sospensione della seduta per permettere al Consiglio di svolgere un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo già in sede di votazione. Pertanto metto in votazione l'emendamento Loretto, Rais, Erdas, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

SANNA CARLO, *Segretario*:

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella A.

SANNA CARLO, *Segretario*:

TABELLA A

Tabella per l'inquadramento nelle fasce funzionali del personale degli enti mutualistici, degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

VI Fascia funzionale: dirigenti e collaboratori del ruolo amministrativo e personale sanitario della prima qualifica del ruolo professionale degli enti mutualistici; personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo e sanitario degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

V Fascia funzionale: assistenti del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera di concetto degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria.

IV Fascia funzionale: archivisti-dattilografi del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera d'ordine del ruolo amministrativo degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

II Fascia funzionale: commessi del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

enti pubblici nel settore dell'assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di non fumare. Per cortesia, sedetevi perché l'esame della legge non è terminato.

Poiché nessuno domanda di parlare sulla Tabella A, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella B.

SANNA CARLO, *Segretario*:

TABELLA B

Tabella dei ruoli regionali transitori della sanità concernente il personale proveniente dalle casse, gestioni ed enti mutualistici (articolo 6).

Ruoli	Qualifiche	Dotazione organica
Dirigenza	— Dirigente superiore	19
	— Dirigente	
	— Collaboratore coordinatore	
	— Collaboratore	
Ruolo amministrativo	— Assistente con compiti di ragioneria	10
	— Assistenti con compiti di segreteria	57
	— Archivistà dattilografo	43
	— Commesso	5
	— Custode	1
		6
Ruolo tecnico	— Agente tecnico	5
Ruolo professionale sanitari	— 1° qualifica professionale	8
	— 2° qualifica professionale	
TOTALE		148

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare sulla tabella B, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella C.

SANNA CARLO, *Segretario*:

TABELLA C

Tabella dei ruoli regionali transitori della sanità concernente il personale proveniente dagli enti ospedalieri e dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori (articolo 6).

Ruolo amministrativo	— livello del Direttore amministrativo	11
	— 2° livello dirigenziale	
	— 1° livello dirigenziale	
	— collaboratore direttivo	
	— coadiutore amministrativo	
Ruolo amministrativo	— Aggiunto principale di segreteria	6
	— Segretario amministrativo	
	— Ragioniere	
	— Segretario	
Ruolo amministrativo	— Applicato di segreteria	5
	— Applicato dattilografo	
Ruolo amministrativo	— Commesso	1
TOTALE		23

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "C", la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge nazionale: "Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna - Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Per la definizione del numero dei Consiglieri regionali", e "Modifica all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3".

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento interno, per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	74
votanti	73
astenuti	1
maggioranza	41
favorevoli	58
contrari	15

(Il Consiglio approva).

*(Hanno preso parte alla votazione: Ane-
da - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori
Villio - Baghino - Battolu - Berlinguer - Boi -
Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio -
Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Cos-
su - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas -
Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Fran-
ceschi - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Isoni -
Ladu - Lorettu - Mannoni - Marras - Mela - Me-
lis - Mereu - Moretti - Muledda - Mura - Murru -
Offeddu - Oggiano - Oppi - Orrù - Pigliaru -
Pili - Pintus - Piretta - Pischedda - Puddu - Pug-
gioni - Raggio - Rais - Saba Antonio - Saba Be-
nito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta
Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci -
Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu -
Uras - Zurrù.*

Si è astenuto: Presidente Corona).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge: "Norme di attuazione della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27" e del disegno di legge: "Norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27 (Comandi)".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	74
votanti	72
astenuti	2
maggioranza	37
favorevoli	30
contrari	42

(Il Consiglio non approva).

*(Hanno preso parte alla votazione: Ane-
da - Are - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Vil-
lio - Baghino - Battolu - Berlinguer - Boi - Buz-
zanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio -
Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Cos-
su - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas -
Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Fran-
ceschi - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Isoni -
Ladu - Lorettu - Mannoni - Marras - Mela - Me-
lis - Mereu - Moretti - Muledda - Mura - Murru -
Offeddu - Oggiano - Oppi - Orrù - Pili - Pintus -
Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio -
Rais - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo -
Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano -
Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina -
Tamponi - Tidu - Uras - Zurrù.*

Si sono astenuti: Corona - Pigliaru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio

VIII LEGISLATURA

XLVI SEDUTA

5 MARZO 1980

proseguiranno giovedì 13 marzo alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Francesco Cocco

PASSAMONTI